

All'interno speciale

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

da pag. 13 a pag. 21

FISCALE

- 3 Scadenze del mese di giugno 2008

CATEGORIE

- 4 Rimborso pedaggi autostradali - Anno 2007
- 4 Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi
- 5 Indice prezzi al consumo famiglie di operai e impiegati
- 6 Decreto impianti - Indicazioni dal Ministero dello sviluppo economico
- 7 Mercato Elettronico della pubblica amministrazione

LAVORO E PREVIDENZA

- 8 Autotrasportatori - Orario di lavoro settimanale fino a 61 ore per le imprese che aderiscono a Confartigianato
- 8 CCNL pulitintolavanderie e CCNL occhialeria Rinnovati i contratti nazionali di lavoro
- 9 Denuncia degli infortuni anche superiori ad un giorno
- 9 Durc Interno mod. SC37 prorogato al 30 settembre
- 10 Indicazione del codice fiscale per le detrazioni d'imposta per familiari a carico
- 10 Appalto, subappalto e responsabilità solidale
- 11 Indice di rivalutazione T.F.R. aprile 2008
- 12 Disabili - Entro il 30 giugno domanda per accedere alle agevolazioni
- 12 Confermato l'obbligo del lavoratore ad iscriversi alla gestione separata INPS
- 12 Aggiornamento modulistica INAIL

CREDITO E FINANZIAMENTI

- 22 Credito d'imposta
- 22 Artigianato: approvati gli schemi per la rendicontazione delle spese dei progetti di ricerca e sviluppo
- 22 Fondi export per le imprese artigiane

DALLE PROVINCE

GORIZIA

- 23 Tutela dei prodotti brevettati 2° bando per l'assegnazione di contributi
- 23 Corso ponteggiatori

TRIESTE

- 24 Corsi di formazione per addetti e responsabili in attività di bonifica dell'amianto
- 24 Verbali di ispezione degli organi competenti
- 24 Convocazione Assemblea Generale
- 25 Premio regionale solidarietà alla Confartigianato di Trieste

PORDENONE

- 25 Registro imprese, le novità 2008
- 25 Aviano, accertamenti sulle affissioni
- 25 Telefonate false
- 26 Diritto annuale 2008
- 26 Convenzione a tre: CCIAA, Ordine degli avvocati e Curia Mercatorum
- 27 Salone dell'Artigianato Alpe - Adria 2008: al via la raccolta delle adesioni

UDINE

- 27 Contributi finalizzati alla tutela dei prodotti brevettati
- 28 Corsi sicurezza
- 28 Offerta di collaborazione per opera da falegname
- 28 Appalto, subappalto e responsabilità solidale: Convegno

EXPORT-MANAGER CERCA PRODUTTORE. Manager di 37 anni con molta esperienza in Europa, e con lingue parlate e scritte Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, (Russo base), CERCA produttori con fatturato pari o superiore a 3 milioni di Euro e che sulla base di informazioni concrete sanno che i loro prodotti possono essere esportati in Europa e/o nel resto del mondo. Disponibilità a viaggiare. Collaborazione da accordare. Chiamare il 3336386904.

LICENZE

Causa pensionamento CEDO avviata attività di termoidraulica con capannone, attrezzatura e automezzi- zona Aquileia - Via Beligna n.108 - Cà Leonis. Tel. 0431/91107 - Cell. 335/7093361

CEDO avviata attività di estetista con arredi, accessori e attrezzature. Ottima posizione in Comune di Campofornido. Tel. 340.8774092.

CEDO a Gorizia avviata attività di autoriparazioni con centro revisioni autovetture, ampia metratura, completa di attrezzatura e automezzo di servizio. Clientela consolidata. No perditempo, contattare solo se interessati. Tel. 335-425541.

CEDO avviata attività di estetica in Udine. Zona di intenso passaggio. Locale vetrinato. Fatturato consolidato. Solo se realmente interessati. Tel. 334.7963286.

CEDO avviata attività di estetica in Udine. Zona di intenso passaggio. Locale vetrinato. Fatturato consolidato. Solo se realmente interessati. Tel. 334.7963286.

CERCO licenza autotrasporto illimitata per cessata attività. Per informazioni contattare il 334 6062923.

CEDO attività di commercio oreficeria - orologeria in Gemona del Friuli. Per informazioni contattare il n. 0432 981666.

Lavasecco: cedo attività, per motivi di età, con buon parto clienti e buon fatturato. Completa di macchinari e attrezzature. 130 metri quadrati complessivi, affitto medio-basso, zona Pordenone centrale. Per informazioni: 347.2105830

Vendo per cessata attività autotrasporto merci conto terzi limitata 7 t portata utile/11,5 t massa complessiva. Cedo anche eventuale lavoro con furgone 3,5 t di massa complessiva. Per informazioni telefonare al n. 338 1818284.

Lavasecco: cedo attività, per motivi di età, con buon parto clienti e buon fatturato. Completa di macchinari e attrezzature. 130 metri quadrati complessivi, affitto medio-basso, zona Pordenone centrale. Per informazioni: 347.2105830

CEDO, causa pensionamento, avviata attività di lavasecco. 32 anni di servizio, zona Fiume Veneto (Pordenone). Per informazioni tel. 339.5975166.

Cedo, causa trasferimento, attività di parrucchiera sita nel comune di Fogliano Redipuglia. Per informazioni 0481-488541 - 340/3400468

Cedo avviato bar/pasticceria con annesso laboratorio, Gorizia centro. Tel. 0481-533391

CEDO avviata attività di parrucchiere a Udine, salone 55 mq, zona centrale con possibilità di parcheggio. Prezzo interessante. Telefonare 340.1225132 - dopo le ore 20.00.

CEDO, causa pensionamento, azienda di estetista ben avviata in zona di Palmanova, ottima occasione. Recapito telefonico 0432 928080 - 0432 920549

Causa pensionamento cedo avviata attività di pasticceria artigianale con vendita diretta, abbinata a licenza per alimenti, con sede in Grado centro. Per informazioni tel. 0431/81411.

VENDO panificio con rivendita Bassa Friulana, volume d'affari in crescita, servizio consegna

clienti a Lignano e Bibione, adatto a gestione familiare. Chiamare Cristian 328.8622325

Cedo avviato bar/pasticceria con annesso laboratorio, Gorizia centro. Tel. 0481-533391

Causa cessata attività vendo licenza autotrasporto merci c/terzi illimitata. Per informazioni tel. ore serali al 348/8753330.

CERCO cessata attività autotrasporto conto terzi, senza limitazioni. Tel. 0432 685008.

Causa cessazione dell'attività di oreficeria sita di fronte alla stazione ferroviaria di Gemona del Friuli, CEDO arredamento, cassaforte Conforti, doppia porta e attrezzatura varia. Per informazioni contattare il n. 0432 981666.

CEDO decennale attività di centro abbronzatura estetica a Corno di Rosazzo. Per informazioni 0432759800.

AFFITTO a Feletto Umberto zona forte espansione attività produttive e commerciali, vicinanze Centro Commerciale SS13, negozio vetrinato, termoautonomo, ampio parcheggio, mq 100. Per informazioni rivolgersi allo 0432-574141.

CEDO centro estetico in Porcia (zona Viale Venezia) di complessivi metri quadrati 200. Struttura completa anche con il settore di parrucchiera, entrambe le attività completamente attrezzate. 5 cabine di estetica, 2 cabine solarium, 3 bagni, un magazzino, un ufficio, 8 posti di lavoro parrucchiera, un bagno rivendita prodotti e una serie di vetrine da esposizione interne ed esterne. Per informazioni tel.: 340.5727904 e chiedere della signora Pin.

IMMOBILI/PROPRIETÀ

VENDESI capannone industriale zona artigianale di Basiliano, superficie coperta mq 1065, area scoperta mq 5150, completo di impiantistica, dotato di carroponte da 10 t, completamente asfaltato e recintato. Per informazioni 3356081040.

Mossa, zona residenziale, VENDO rustico con pertinenze (tot. cubatura mc.3300) insistente su di una superficie di mq. 1630. Per informazioni contattare il 3280366390.

AFFITTO a Feletto Umberto, zona forte espansione, attività produttive e commerciali, vicinanze Centro Commerciale SS13, negozio vetrinato, termoautonomo, ampio parcheggio, mq 100. Per informazioni rivolgersi 0432-574141.

AFFITTO/VENDO locale mq. 70 uso ufficio/attività artigiana in San Giorgio di Nogaro-Centro Commerciale Lagun Blu - via Marittima. Per informazioni: 334/8241159 o 339/8856865.

BILJE (Slovenia), in centro commerciale e di servizi, cediamo in locazione un locale, adatto per ag. Bancaria, uff. di rappresentanza - show-room, ag. assicurativa, negozio, ecc. Posizione: sulla via principale di Bilje, nei pressi della palestra. Distanza dal valico confinario di Vrtojba - S. Andrea: 1,5 Km. Anno costruzione: 1996; superficie: 76 mq.; affitto mensile: € 8,00/mq., possibilità di acquisto. Per ulteriori informazioni: tel. 00386 5 301 1099; cell. 00386 31 708980.

TRIESTE - Zona Rabuiese - vendesi terreno commerciale 3.000 mq completamente recintato con due entrate - capannone in ferro mq 250 - ufficio - servizi igienici - vicinissimo al nuovo svincolo autostradale - adatto a molteplici attività. Per informazioni - Cell. 335 8199525

VENDO in zona bassa di Gemona del Friuli terreno edificabile di mq. 1100 anche frazionabile, adatto per villette o bifamiliare. Per info 335.8445170 o 348. 7357376.

Affitto Feletto Umberto zona forte espansione attività produttive e commerciali, vicinanze Centro Commerciale SS13, negozio vetrinato, termoautonomo, ampio parcheggio, mq 100. Per informazioni rivolgersi 0432-574141.

AUTOMEZZI

CEDO leasing più congruaggio Mitsubishi Pajero sport GLF TD 2500 full optional, anno ottobre 2005, km 36.000. Tel. 340.2404270.

Causa inutilizzo VENDO Pick-up Taro, motore diesel, Toyota, 2496 cc, Km 49.300, portata utile 10 ql, 2 ruote di trazione, anno '95, come nuovo, collaudato fino 05/2009, unico proprietario. Tel. 0432.808027.

VENDO autocarro Eurocargo 120E18, cassone con centina e teloni regolabili in altezza. Km 100.000, immatricolazione 1999, unico proprietario, come nuovo. Tel. 348.3025000.

CEDO leasing più congruaggio MITSUBISHI Pajero sport, GLS TD 2005, full optional, anno ottobre 2005, km 50.000. Tel. 340.2404270.

VENDO LIFTONIC ULTRASUONI VISO per acquisto nuovo modello. Ottimo prezzo. Telefonare dal lunedì al venerdì 0433/41200

Vendo, causa pensionamento, autocarro Renault 3,4 t di portata utile (m.c. 7,5 t) anno 2000, revisione settembre 09, perfettamente funzionante. Per informazioni telefonare al n. 348 8041818

ATTREZZATURE/MATERIALI

Causa acquisto modello più evoluto VENDIAMO fotocopiatrice Rex Rotary 8715 Z, formato A3 e A4, 16 pag/min, perfettamente funzionante, sempre manutenuta, prezzo euro 300,00. Tel. 0432 690003 ore ufficio.

Ex artigiano decoratore in gesso, VENDE stamperie in silicone per riproduzione cornici, rosoni e articoli vari da decorazione. Per informazioni tel. 0432 957094.

Parrucchiere cerca phon e tosatrici guasti e/o rotti, anche per riparazione. Telefonare 320.8834279.

VENDESI ponteggio Goffi - mai usato - ml. 14 di base e ml. 14 di altezza - completo di accessori. Vendesi defluitori di macerie. Per informazioni chiamare il 348-6972707.

CERCO magazzino con le seguenti caratteristiche: metri quadri 1500/2000, banchina su di un lato se possibile su 2 fronti, zona udine sud. Tel. 348 6004643.

AFFITTO capannone/deposito mq.600 in Aielo del Friuli - Fr. Joannis - Zona Industriale Cell. 339 4112805.

VENDO per chiusura attività ponteggio tipo Pilosio K105, ottimo stato. Per informazioni 348.4435480.

Vendo in blocco (ottimo prezzo) o anche singolarmente, macchine per pulitintolavanderia in buono stato e uso. Per informazioni: 0434.509240, ore ufficio.

VENDO n. 2 RAGNI mod. kamo K 50 e K 60 Mobil, revisionati più relativi accessori per informazioni: cell. 338.2863873.

VENDO n. 1 macchina piegaferrì usata 220/380 Volt in buone condizioni. Tel. 338.4952715.

VENDO in blocco (ottimo prezzo) o anche singolarmente, macchine per pulitintolavanderia in buono stato e uso. Per informazioni: 0434.509240, ore ufficio.

VENDO soppalco zincato e verniciato, lung.19,90m, lar.4,23m, alt.2,35 calpestio e 2,14m sotto. Completo di 2 scale, parapetto e batti tacco. Il tutto già smontato e su bancali. Chiamare ore ufficio al 335 8306790.

VENDO per inutilizzo, cesoia meccanica Colgar lungh. taglio 3000 spessore 5 regolazione corsa 750. Prezzo da concordare dopo presa visione. Per informazioni chiamare il n. 0431.56151.



SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 2008

MARTEDÌ 3 GIUGNO

DM10/2: trasmissione telematica della denuncia contributiva relativa alle retribuzioni di aprile

Mod. Emens: trasmissione telematica delle denunce retributive di aprile relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata INPS

Mod. 770/2008: Invio telematico del mod.770 semplificato

DOMENICA 15 GIUGNO

Mod.730: consegna al dipendente o pensionato da parte del CAF del modello 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730/3

LUNEDÌ 16 GIUGNO

Versamenti iva, ritenute e contributi previdenziali: versamento unitario:

- dell'**IVA** relativa al mese di maggio
- della **4ª rata del saldo IVA** 2007 per chi ha scelto il pagamento rateale
- delle **ritenute** alla fonte operate nel mese di maggio
- dei **contributi** dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di maggio
- dei **contributi** sui compensi corrisposti in maggio ai lavoratori parasubordinati e agli associati in partecipazioni che apportano solo lavoro
- dei **contributi** dovuti per i compensi corrisposti in maggio a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di € 5.000

Unico 2008 persone fisiche e società di persone - versamento senza maggiorazione dello 0,40% relativo a:

- **IRPEF** (saldo 2007 e primo acconto 2008);
- **addizionali** regionale/comunale IRPEF;
- **IVA annuale** relativa al 2007 con la maggiorazione dell'1,60% (0,40 % per mese o frazione di mese successiva al 16/3)
- **IRAP** (saldo 2007 e primo acconto 2008);
- **acconto** del 20% dell'imposta sui redditi assoggettati a **tassazione separata**;
- **imposte sostitutive** liquidate in dichiarazione dei redditi
- saldo 2007 e del primo acconto 2008 dei **contributi INPS** dovuti da artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale e dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata

Unico 2008 soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio: versamento senza maggiorazione dello 0,40% relativo a:

- **IRES** ed **IRAP** (saldo 2007 e primo acconto 2008);
- **IVA annuale** relativa al 2007 con la maggiorazione dell'1,60%

Studi di settore: versamento IVA su adeguamento

ICI: pagamento per il 2008 (unica soluzione o acconto pari al 50%)

Comunicazione dati dichiarazioni d'intento: trasmissione del modello con i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di maggio

Diritto camerale: versamento senza maggiorazione dello 0,40% del diritto annuale alla CCIAA con modello F24 (codice tributo 3850 e periodo di riferimento 2008)

Ravvedimento: regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi alla scadenza del 16/05/2008 con sanzione ridotta al 3,75% degli importi non versati

VENERDÌ 20 GIUGNO

Elenchi intrastat: presentazione, da parte degli operatori con obbligo mensile, degli elenchi delle operazioni intraccee effettuate in maggio (per chi li presenta in via telematica il termine è il 25/6)

Conai: presentazione dell'apposita dichiarazione relativa al mese di maggio

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO

Mod.730: termine per l'invio telematico delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate da parte di sostituti, caf e professionisti; consegna da parte del C.A.F/professionista al sostituto d'imposta del Mod. 730-4 per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio

LUNEDÌ 30 GIUGNO

Sconto sul gasolio: presentazione dell'istanza da parte degli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3.5 tonnellate per il riconoscimento del credito d'imposta per i consumi di gasolio 2007.

Imposta sulla pubblicità: versamento della 3ª rata da parte dei soggetti che hanno scelto di versare l'imposta a rate trimestrali

Rivalutazione partecipazioni e terreni: versamento della 3ª rata di imposta sostitutiva per chi ha effettuato la rivalutazione al 1/1/2005 e della 1ª o unica rata per chi l'ha effettuata al 1/1/2008

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/06/2008

DM10/2: trasmissione telematica della denuncia contributiva relativa alle retribuzioni di maggio da parte dei datori di lavoro

Mod. Emens: trasmissione telematica delle denunce retributive di maggio relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata INPS

Unico 2008: presentazione in posta da parte dei soggetti non tenuti all'invio telematico che scelgono la presentazione su supporto cartaceo

Unico 2008: versamento della 2ª rata degli importi risultanti da Unico 2008 per i non titolari di partita IVA che pagano a rate e hanno versato la prima rata entro il 16/6.

RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2007

Con deliberazione n. 09/08 del 7 maggio scorso, il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori ha stabilito i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per il rimborso dei pedaggi autostradali relativi ai transiti effettuati nel corso dell'anno 2007.

Il provvedimento riguarda anche i veicoli immatricolati in conto proprio.

RIMBORSO PARZIALE PEDAGGI

Le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi possono richiedere le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali a riscossione differita, mediante fatturazione, relative ai veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5.

Le riduzioni si applicano secondo i seguenti criteri:

- determinazione del fatturato totale annuo moltiplicando quello relativo ad un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:
 - 1 per i veicoli Euro 2;
 - 1,5 per i veicoli Euro 3;
 - 1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori.
- applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto.

Fatturato annuo dei pedaggi in euro	% di riduzione
da 51.646,00 a 206.583,00	4,33%
da 206.583,01 a 516.457,00	6,50%
da 516.457,01 a 1.032.914,00	8,67%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00	10,83%
oltre 2.582.284,00	13%

Un'ulteriore riduzione, pari al 10% dei valori percentuali summenzionati, è concessa sui pedaggi relativi a transiti effettuati durante le ore notturne (ingresso dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ed uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00), a condizione che detti transiti costituiscano almeno il 10% del fatturato annuale dei pedaggi.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare superi la copertura finanziaria del provvedimento, le sopraindicate percentuali saranno ridotte proporzionalmente, fino al rientro nei limiti previsti dalla copertura stessa.

RIMBORSO PEDAGGI DEI TRANSITI DEVIATI OBBLIGATORIAMENTE

Autostrada A14

I rimborsi sono dovuti per le deviazioni obbligatorie dalla SS16 Adriatica, nel tratto compreso tra i comuni di Gabicce Mare e Termoli, alla corrispondente tratta autostradale della A 14 compresa tra Pesaro e Termoli, in vigore tra il 25 giugno 2007 e l'8 settembre 2007, dalle ore 19.00 alle ore 05.00, applicate al transito dei veicoli a quattro o più assi di massa superiore a 7,5 tonnellate.

S.S. 33 del lago Maggiore

I rimborsi sono dovuti per le deviazioni obbligatorie, nel doppio senso di marcia, dalla S.S. 33 del Lago Maggiore - nel tratto compreso tra Arona e Baveno - all'autostrada A26 - nelle tratte Gravelona Toce/Castelletto Ticino e Gravelona Toce/Borgomanero, con ingresso ed uscita in stazioni appartenenti alle predette località (con ciò intendendo sia quelle di estremità che quelle intermedie); le predette deviazioni sono state in vigore per l'intero arco della giornata tra il 2 luglio 2007 ed il 17 settembre 2007, ed hanno interessato il transito dei veicoli a tre o più assi, di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Modalità di rimborso

Le domande di rimborso (sia per quello parziale che per quello relativo alle tratte obbligatoriamente deviate), dovranno essere compilate e presentate unicamente in via telematica sul sito internet www.alboautotrasporto.it, nel periodo compreso tra l'1 ed il 30 luglio 2008.

Le Associazioni provinciali di Confartigianato sono a disposizione per fornire il testo integrale della delibera o eventuali ulteriori informazioni.

AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI

Il Ministero dell'Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco ha aggiornata la modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

L'aggiornamento deriva sia dalle innovazioni normative recentemente intervenute in alcuni settori della prevenzione incendi sia dall'emanazione del DM 37/08 sugli impianti.

I quattro nuovi modelli allegati alla circolare sostituiscono integralmente quelli emanati nel maggio 2004 e sono i seguenti:

- mod. CERT.REI.-2008 contenente lo schema della "Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura" che raccoglie in un unico model-

lo le informazioni maggiormente significative contenute nei precedenti mod. CERT.REI.-2004 e mod. REL.REI.-2004

- mod. DICH.PROD.-2008 contenente la " Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte" con la precisazione che i precedenti modelli DICH.RIV.PROT.-2004 e DICH.POSA IN OPERA-2004 non dovranno essere consegnati ai Comandi VV.F. ma potranno, tuttavia, essere utilizzati dagli installatori a loro scelta per essere consegnati al titolare dell'attività
- mod. DICH.IMP.-2008 contenente la "Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22

gennaio 2008, n. 37)" con la precisazione che per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, la documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è, unicamente, la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 7 del Regolamento di cui al citato D.M. n. 37/2008, redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto

- mod. CERT.IMP.-2008 contenente la "Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto con la precisazione che per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del citato D.M. n. 37/2008 (27/03/2008), nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale documento è sostituito da una dichiarazione di rispondenza resa, eventualmente sul modello in argomento da un professionista che, oltre ad essere iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui alla legge n. 818/1984, sia in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7, comma 6 del D.M. n. 37/2008.

Ricordiamo che il DM 4/5/98, al punto 3 dell'allegato II, indica la documentazione tecnica da allegare alle domande di sopralluogo, per il rilascio del CPI. Tale Decreto distingue

tra impianti ricadenti nel campo di applicazione della legge 46/90 (leggasi ora DM 37/08), da quelli che non vi ricadono.

Per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione del DM 37/08 (che si applica a tutte le tipologie di "impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze", e che quindi ha ampliato il campo di applicazione dell'ex legge 46/90) a documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo e' la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del DM 37/08. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli.

Se l'impianto invece non rientra nell'applicazione del DM 37/08 (ex 46/90), occorre presentare una dichiarazione di corretta installazione sul modello DICH. IMP.-2008, nel caso sia stato redatto il progetto dell'impianto, oppure solo la dichiarazione di corretta installazione sul modello CERT. IMP.-2008, in assenza del progetto.

Al momento in cui si scrive la nuova modulistica non è ancora disponibile sul sito nazionale dei Vigili del Fuoco; essa sarà reperibile a questo link:

<http://prevenzioneonline.vigilfuoco.it/VVF/jsp/modulistica.jsp>

INDICE PREZZI AL CONSUMO FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18-04-08 l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di MARZO 2008, ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n.

449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI	INDICI (Base 1995=100)	VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
2007 MARZO	129,0	1,5	3,6
2007 APRILE	129,2	1,4	3,4
2007 MAGGIO	129,6	1,4	3,6
2007 GIUGNO	129,9	1,6	3,7
2007 LUGLIO	130,2	1,6	3,7
2007 AGOSTO	130,4	1,6	3,7
2007 SETTEMBRE	130,4	1,6	3,6
2007 OTTOBRE	130,8	2,0	3,7
2007 NOVEMBRE	131,3	2,3	4,1
2007 DICEMBRE	131,8	2,6	4,4
MEDIA	130,0		
2008 GENNAIO	132,2	2,9	4,4
2008 FEBBRAIO	132,5	2,9	4,4
2008 MARZO	133,2	3,3	4,8

DECRETO IMPIANTI - INDICAZIONI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

A seguito di alcuni quesiti formulati da Confartigianato, il MSE ha fornito delle indicazioni sulla fase di prima applicazione del DM 37/2008. Riportiamo di seguito il testo integrale della risposta, divisa per i vari argomenti trattati.

1. FASE TRANSITORIA

Rispetto a quanto previsto dalla Legge 46/90, il Decreto (Art.1, comma 1, primo periodo) prevede l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, che siano collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. La norma impone, quindi, di riconoscere a tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l'attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90 il diritto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività classificate ai sensi dell'art.1 del Regolamento, per le lettere e specifiche voci, secondo l'iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, rimettendo alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA) l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate, ove non univocamente risultante dall'iscrizione.

2. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Quanto alla maturazione dei requisiti tecnico-professionali, occorre osservare che gli stessi sono stati innalzati e resi maggiormente selettivi (art. 4), con l'aumento dei periodi di inserimento in imprese abilitate del settore.

A fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale, in sede di prima applicazione devono essere tutelate, in conformità al generale principio dell'ordinamento circa la successione delle norme nel tempo (tempus regit actum), le posizioni pendenti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del Decreto, hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina, riconoscendo ai medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all'esercizio di un'impresa di installazione, ancorché presentino la relativa domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del Regolamento.

Il Decreto, ha previsto altresì che la funzione di responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2). Tale norma è già in vigore, ma deve essere applicata alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di evitare indebite conseguenze negative a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione. Le Camere di Commercio, nel rilevare l'identità del responsabile tecnico di più imprese, devono quindi consentire un ragionevole lasso di tempo per la regolarizzazione, lasciando agli interessati il tempo necessario per la scelta di una delle imprese da parte del responsabile e l'individuazione di nuovi responsabili per le altre imprese. A riguardo, ap-

pare altresì opportuno che sia fissato un termine unico per tutte le imprese iscritte al registro, termine che potrà a sua volta mutuato dalle Regioni, competenti per le imprese artigiane.

3. REGOLA DELL'ARTE

Quanto alla richiesta di realizzazione e installazione degli impianti a regola d'arte, la normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo (art. 6).

4. RIFACIMENTO PARZIALE

Quanto alla dichiarazione di conformità, il Regolamento disciplina il caso di modifiche degli impianti preesistenti affermando che la dichiarazione viene rilasciata al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto (art. 7, comma 1), specifica che la dichiarazione, riferendosi alla sola parte dell'impianto oggetto dell'opera di rifacimento parziale, tiene conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto e deve espressamente indicare la "compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto." Al riguardo, si ritiene che la nota sia del tutto univoca nel riconducere la responsabilità dell'installatore esclusivamente agli interventi effettuati, fermo restando il suo obbligo di verificare che il nuovo intervento non determini situazioni di pericolo in relazione alle condizioni dell'impianto sul quale interviene la modifica.

5. IMPIANTI NON CONNESSI A RETI DI DISTRIBUZIONE

Quanto alla definizione di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas, il regolamento (art. 1, comma 1, secondo periodo e art. 2, comma 1, lettera a) stabilisce che la disciplina in materia di installazione, laddove l'impianto sia connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura medesima, vale a dire dal punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas e l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente. In particolare la definizione di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas (art. 2 lett. g) comprende l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori. In tale ambito, peraltro, occorre chiarire che l'impresa di installazione resta responsabile esclusivamente delle parti dell'impianto effettivamente installate, ferma restando la responsabilità delle aziende distributrici o fornitrici di energia per quelle parti e componenti tecniche degli impianti da loro installate e gestite.

6. DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA

Quanto ai quesiti concernenti la dichiarazione di rispondenza, si conferma che il Regolamento consente di ricorrere a tale nuovo strumento qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, assegnandogli una funzione assimilabile a quella della stessa dichiarazione di conformità, vale a dire quella di attestare che l'impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti

al momento della loro realizzazione ovvero del loro ultimo adeguamento previsto obbligatoriamente in base a norme sopravvenute.

7. LAUREA MAGISTRALE E DIPLOMA TRIENNALE

Quanto ai quesiti concernenti i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4, la lettera a) prevede che sono abilitati all'esercizio dell'attività i soggetti in possesso di laurea in materia tecnica specifica, dovendosi ritenere tale termine riferito, in relazione alla lettera e alla ratio della norma, alla laurea "magistrale" e non anche al diploma triennale (laurea breve).

8. OBBLIGO DI DEPOSITO PRESSO LO SPORTELLO UNICO COMUNALE

Quanto all'art.11 del Regolamento, si osserva che la norma (comma I dell'art.11) prevede l'obbligo di deposito presso lo Sportello Unico comunale dell'edilizia in due precise circostanze: l'installazione di nuovi impianti e il rifaci-

mento di impianti esistenti, cioè la trasformazione dell'impianto. Lo stesso art. 11 deve essere coordinato con le disposizioni del Testo Unico dell'edilizia (DPR 380/01), relative al rilascio del permesso di costruire ed alla DIA-edilizia, che prevedono che il progetto degli impianti da realizzare sia presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio.

9. IMPIANTI TELEFONICI COLLEGATI ALLA RETE PUBBLICA

Infine, quanto alla previsione che "ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente" (art. 2, comma 1, lett. f), la disposizione risulta essere meramente ricognitiva del "normativa specifica vigente", non estendendo in nessun senso i precedenti regimi autorizzatori, ove ancora esistenti, ad impianti diversi.

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Publicato il bando del Mercato Elettronico per i servizi di conduzione e manutenzione di impianti termoidraulici e di condizionamento

Il 6 maggio scorso Consip ha pubblicato il bando del Mercato Elettronico per i servizi di conduzione e manutenzione impianti termoidraulici e di condizionamento.

Oggetto del bando sono i servizi di conduzione e manutenzione dei seguenti impianti:

- caldaie murali;
- centrali termiche;
- scambiatori di calore;
- boiler;
- pannelli solari;
- impianti di condizionamento;
- impianti di produzione combinata riscaldamento e condizionamento (chiller, split system);
- UTA,
- canalizzazioni;
- terminali

per i servizi di manutenzione degli impianti idrici ed idrico-sanitari sono:

- autoclavi;
- fontane;
- impianti di irrigazione;
- impianti di trattamento acque;
- impianti di distribuzione;

da eseguirsi in un arco temporale determinato (1 anno, 2 anni, 3 anni o 4 anni).

Ricordiamo che Confartigianato FVG ha attivato uno sportello per provincia in grado di offrire assistenza e supporto ai propri associati nella predisposizione dei cataloghi e nelle procedure per l'ottenimento dell'abilitazione e della firma digitale.

Inoltre, ricordiamo che l'utilizzo del portale è **completamente gratuito**.

Le imprese interessate possono rivolgersi agli sportelli territoriali sotto riportati, per avere tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

GORIZIA

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI GORIZIA
PAPPALARDO GIULIO
TEL. 0481-82100
FAX 0481-537959
E-MAIL: giulio.pappalardo@tiscali.it

PORDENONE

UNIONE ARTIGIANI PORDENONE
QUAGLIO ALESSANDRO
TEL. 0434-509242
FAX 0434-553639
EMAIL: a.quaglio@confartigianato.pordenone.it

TRIESTE

CONFARTIGIANATO TRIESTE
BUROLO EDOARDO
TEL. 040-373526
FAX 040-33735224
E-MAIL: eburolo@artigianits.it

UDINE

CONFARTIGIANATO UDINE SERVIZI SRL
SARACINO CINZIA
TEL 0432-516775
FAX 0432-516764
E-MAIL: csaracino@uaf.it



AUTOTRASPORTATORI ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE FINO A 61 ORE PER LE IMPRESE CHE ADERISCONO A CONFARTIGIANATO

Grazie all'intervento di Confartigianato, le imprese associate del settore autotrasporto hanno la possibilità di estendere l'orario settimanale di lavoro dei propri dipendenti fino a **61 ore**, in deroga a quanto previsto dalla legge che stabilisce un massimo di 48 ore.

E' stato infatti modificato l'art. 11bis del CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, prevedendo la possibilità di estendere la durata media dell'orario di lavoro fino a 58 ore.

Questa deroga vale per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° super, il cui tempo di lavoro non coincide con i tempi di presenza a disposizione per oggettivi vincoli di organizzazione dovuti al tipo dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta e che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 561/06 e 3821/85.

E' prevista anche una deroga ulteriore: la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa fino a 61 ore

se su un periodo di **6 mesi** la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.

Tale facoltà è subordinata alla stipula di specifico accordo collettivo aziendale con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Solo per le imprese che occupano **fino a 8 dipendenti e che aderiscano a Confartigianato** l'accordo può essere stipulato, anziché a livello aziendale, direttamente dall'Associazione con la sola indicazione del nominativo di tutte le aziende alle quali l'accordo stesso si applica.

In attesa di definire formalmente il modo in cui manifestare la propria volontà, le imprese interessate ad aderire all'accordo, che verrà stipulato probabilmente entro il mese di giugno, possono inviare una e-mail a:

regionale@confartigianatofvg.it

Verranno poi ricontattate direttamente dai nostri Uffici territoriali competenti.

(Fonti: Decreto Legislativo n. 234/2007; Accordo 3/4/2008 di modifica artt. 11 e 11bis CCNL Autotrasporto)



CCNL PULITINTOLAVANDERIE E CCNL OCCHIALERIA - RINNOVATI I CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO

Il 30 aprile 2008 è stato sottoscritto fra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Clai e le organizzazioni di categoria di Cgil, Cisl e Uil l'accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane del settore Pulitintolavanderie e del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane del settore Occhialeria, in vigore dal 01 gennaio 2005 al 31 dicembre 2008. Si segnalano le novità di maggiore interesse:

- il verbale di accordo è unico per entrambi i settori Lavanderia e Occhialeria, mentre alcune materie sono state disciplinate separatamente
- è stato recepito l'istituto dell'**apprendistato professionalizzato** che si applica ai rapporti di lavoro instaurati **a partire dal 19 maggio 2008**
- sono state aggiornate/introdotte le seguenti normative contrattuali:
 - orario di lavoro (elevazione a 12 mesi del periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell'orario di lavoro),
 - contratto a termine
 - lavoro a tempo parziale (previsione delle clausole elastiche e clausole flessibili)
 - malattia
 - maternità da dicembre 2008
 - lavoratori studenti
 - lavoratori tossicodipendenti
 - permessi retribuiti straordinari L. 53/00 e congedi per la formazione L. 53/00
 - telelavoro

- sono stati definiti gli incrementi retributivi e l'erogazione dell'importo di "Una tantum".

Incrementi retributivi

Gli incrementi retributivi concordati dalle parti verranno erogati in due rate, decorrenti rispettivamente dal **1° maggio 2008** e dal **1° gennaio 2009**, nelle misure di seguito indicate.

LAVANDERIE Livello	Aumento dal 01.05.2008	Aumento dal 01.01.2009
6S	66,68	66,68
6	62,06	62,06
5	56,46	56,46
4	52,12	52,12
3	49,99	49,99
2	47,91	47,91
1	45,32	45,32

OCCHIALI Livello	Aumento dal 01.05.2008	Aumento dal 01.01.2009
6	63,81	63,81
5	57,79	57,79
4	54,01	54,01
3	50,73	50,73
2	48,91	48,91
1	46,89	46,89

Una Tantum

Ad integrale copertura del periodo dal 01.01.2005 al 30.04.2008, ai soli lavoratori in forza alla data del 30 aprile 2008 (data di sottoscrizione dell'accordo) verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad Euro 500 lordi in due rate, nelle misure di seguito indicate:

- € 250 con la retribuzione relativa al mese di giugno 2008
- € 250 con la retribuzione relativa al mese di giugno 2009.

Agli apprendisti saranno erogati gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze.

L'una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.



DENUNCIA DEGLI INFORTUNI ANCHE SUPERIORI AD UN GIORNO

Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza, in vigore dal 15 maggio 2008, prevede per il datore di lavoro un nuovo obbligo di comunicazione in materia di **infortuni sul lavoro**, in particolare:

- ai fini statistici e informativi, il datore di lavoro deve **comunicare all'INAIL** i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino **un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento**.
- ai fini **assicurativi** devono essere comunicate le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro **superiore a tre giorni**, come già previsto in passato.

La mancata comunicazione dell'infortunio **all'INAIL** comporta una **sanzione amministrativa** pecuniaria:

- da **1.000 a 3.000 euro** con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno
- da **2.500 a 7.500 euro** con riferimento agli infortuni **superiori ai tre giorni**.

La misura della sanzione dovuta in caso di mancata comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza non ha subito modifiche, ed è confermata nella misura da 1.290 a 7.745 euro.

L'Inail, con comunicazione nella home page del proprio sito, fornisce le prime sintetiche istruzioni e predispone il modulo da utilizzare per comunicare gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Si riporta integralmente il testo pubblicato.

L'importo è stato quantificato considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi; è escluso dalla base di calcolo del TFR.

Anticipazioni a titolo di aumenti contrattuali

Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati anticipazioni degli importi di una tantum, e cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2008 (ad esempio gli importi a titolo di AFAC erogati a decorrere dal mese di febbraio 2007). La detrazione dall'una tantum degli importi erogati a titolo di anticipo verrà effettuata nella misura del 50% in occasione dell'erogazione della prima tranche di una tantum e nella misura restante 50% in occasione dell'erogazione della seconda tranche di una tantum.

(Fonti: Verbale di accordo dd. 29.04.2008)

Si riporta integralmente il testo pubblicato.

"Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) prevede che vengano segnalati all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'infortunio. Tale segnalazione deve essere effettuata a **mezzo fax**, o per **posta ordinaria**, inviando alla Sede INAIL competente il modulo di comunicazione appositamente predisposto. Le **Sedi INAIL** possono accettare anche comunicazioni effettuate **senza l'utilizzo del modulo**, purché riportino la seguente dicitura: "Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) - T.U. Sicurezza". Per questo adempimento **non deve essere utilizzata la denuncia di infortunio on line**, che è invece dedicata alle finalità assicurative".

Il Ministero del Lavoro ha comunicato che il nuovo adempimento non entra subito in vigore, in quanto sarà operativo non appena saranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni.

(Fonti: Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 c.d. Testo Unico Sicurezza, pubblicato sulla G.U. 30.04.2008 n. 101 - sito www.inail.it, nota Prot. n. 6587 del 21/05/2008).



DURC INTERNO MOD. SC37 PROROGATO AL 30 SETTEMBRE

L'INPS comunica che il termine assegnato per la trasmissione del modello "SC37 DURC Interno" è stato procrastinato al 30 settembre 2008 (anziché al 18 maggio).

Con il modello SC 37 il datore di lavoro autocertifica:

- di rispettare la parte economica e normativa dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali
- di essere in regola con gli obblighi nei confronti degli altri enti previdenziali, assistenziali e casse Edili
- di non essere in possesso di provvedimenti definitivi per violazione delle norme poste a tutela delle condizioni

di lavoro, e in caso diverso, che è decorso il termine di sospensione del DURC previsto dall'Allegato A del Dm 24.10.2007.

L'INPS precisa che con successiva circolare ministeriale verranno apportate alcune modifiche al modulo finalizzate a semplificare le procedure (ad esempio eventuale unificazione della dichiarazione nei confronti degli Enti previdenziali INPS e INAIL, diversa modalità di trasmissione del modulo).

(Fonti: Messaggio INPS n. 11126 del 15.05.2008)

INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE PER LE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarda la dichiarazione di spettanza delle detrazioni d'imposta.

Per quanto riguarda le **detrazioni per familiari a carico**, l'Agenzia ricorda che la legge Finanziaria 2008 ha previsto che i lavoratori devono comunicare ogni anno al datore di lavoro di aver diritto alle detrazioni da lavoro e per i familiari a carico.

Inoltre dal 2008 devono essere indicati anche i **codici fiscali** dei **soggetti a carico**, pena la mancata attribuzione del beneficio.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i **lavoratori extracomunitari** residenti in Italia che vogliono fruire delle detrazioni per familiari a carico devono **richiedere l'attribuzione del codice fiscale dei familiari** agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, i quali rilasceranno il codice previo esame della seguente documentazione, formata, alternativamente, da:

a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione, **per gli anni successivi** a quello di prima presentazione della documentazione sopra richiamata deve essere accompagnata da una **dichiarazione che confermi** il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

L'Agenzia sottolinea inoltre che per l'anno 2007 il sostituto d'imposta non sarà soggetto a sanzioni per l'omessa indicazione nel modello 770/2008 del codice fiscale dei familiari a carico dei propri dipendenti, in quanto tale obbligo decorre dal 1° gennaio 2008. L'omessa compilazione del campo "codice fiscale familiare" non comporta segnalazione di anomalie bloccanti per l'invio della dichiarazione.

(Fonti: circolare Agenzia delle Entrate n. 15 del 5 marzo 2008)

APPALTO, SUBAPPALTO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Dal 15 giugno 2008 nuovi obblighi per il versamento di ritenute fiscali e contributi

Dal 15 giugno 2008 entrerà in vigore il Regolamento che disciplina la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento:

- delle **ritenute fiscali**
- dei **contributi previdenziali e assicurativi obbligatori**

relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente in occasione dei contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.

Il decreto nasce a seguito della Legge "Bersani" che ha introdotto un **sistema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore**, stabilendo che:



RESPONSABILITÀ TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

La responsabilità solidale dell'appaltatore è **limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto** dall'appaltatore al subappaltatore.

L'appaltatore può **liberarsi dalla responsabilità solidale** nel seguente modo:

- **prima del pagamento** del corrispettivo dovuto al subappaltatore
- verifica tramite l'acquisizione di **idonea documentazione**
- se il subappaltatore abbia **provveduto al versamento** dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali relativi alle prestazioni di lavoro dipendente connesse con l'opera, fornitura o servizio affidati.

L'appaltatore può **sospendere il pagamento del corrispettivo** al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione che attesti che gli adempimenti previdenziali e fiscali siano stati assolti.

RESPONSABILITÀ TRA COMMITTENTE E APPALTATORE

Per quanto riguarda il committente (soggetto appaltante l'opera o il servizio)

- questo provvede al **pagamento del corrispettivo dovuto** all'appaltatore.

- **previa esibizione** da parte di quest'ultimo della **documentazione attestante**
- che gli adempimenti fiscali e previdenziali connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, fornitura o servizio affidati siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Sanzione amministrativa: la corresponsione del compenso **senza la preventiva verifica** della documentazione è punita con la sanzione amministrativa da 5.000 € a 200.000 € in capo al committente.

Il **committente** non può in alcun caso evitare la responsabilità solidale con l'appaltatore.

COMUNICAZIONE CODICE FISCALE DEI LAVORATORI

Il **subappaltatore** è tenuto a comunicare all'appaltatore il **codice fiscale** relativo ad **ogni lavoratore** impiegato nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, nonché ogni eventuale variazione.

Allo stesso modo, l'appaltatore comunica al **committente** i medesimi dati al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.

MODELLO F24 RIFERITO AL SINGOLO SUBAPPALTO

Per consentire un efficace controllo in merito alla correttezza del versamento delle **ritenute fiscali** operate dal subappaltatore in relazione ai lavoratori impiegati nell'appalto, l'Agenzia delle Entrate dovrà stabilire le caratteristiche del modello F24 che il **subappaltatore** è tenuto ad utilizzare.

In ogni caso, il modello F24 deve evidenziare:

- il **codice fiscale dell'appaltatore**
- l'importo delle **ritenute oggetto di responsabilità solidale**.

In presenza di dipendenti impiegati in una **pluralità di appalti** stipulati dal subappaltatore, l'indicazione delle **ritenute fiscali** sul modello F24 **per ogni singolo appalto** deve essere effettuata in modo **proporzionale alla percentuale di utilizzo** della prestazione del lavoratore con riguardo ai singoli appalti.

ATTESTAZIONE VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI

Il **subappaltatore** attesta l'avvenuto versamento delle **ritenute fiscali** in relazione ai lavoratori impiegati **nel singolo appalto** mediante la consegna all'appaltatore:

- 1) della **dichiarazione** sostitutiva dell'atto di notorietà
- 2) delle copie del **modello F24**
- 3) **delle ricevute** attestanti l'avvenuto **addebito**

o in **alternativa**

dell'**asseverazione** rilasciata dai soggetti identificati dal decreto, che costituisce prova del versamento delle ritenute fiscali da parte del subappaltatore

L'**asseverazione** può essere rilasciata dalle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori oppure dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro.

L'**attestazione dell'avvenuto versamento** come sopra specificato comporta:

- se rilasciata dal subappaltatore all'appaltatore: esonera l'appaltatore dalla **responsabilità solidale**
- se rilasciata dall'appaltatore al committente al momento del pagamento del corrispettivo: esonera il **committente** dall'applicazione delle **sanzioni amministrative** previste dalla legge.

ATTESTAZIONE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Per garantire l'adempimento degli **obblighi contributivi ed assicurativi**, il regolamento stabilisce che il **subappaltatore** attesta l'avvenuto versamento dei contributi mediante la consegna all'appaltatore:

- 1) di un **prospetto analitico** redatto in forma libera, dal quale risultino:
 - i nomi dei lavoratori impiegati nel subappalto
 - l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore
 - l'aliquota contributiva applicata
 - i relativi importi contributivi versati
- 2) del **DURC** rilasciato dall'INPS (dopo la fine dei lavori o fase dei lavori) cui si riferisce il pagamento - insieme ad una **dichiarazione** che attesti che i versamenti indicati nel Durc si riferiscono anche ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera/fornitura/servizio oggetto della comunicazione

o in **alternativa**

asseverazione rilasciata dai soggetti identificati dal decreto, che costituisce prova del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi da parte del subappaltatore

L'**asseverazione** può essere rilasciata dagli stessi soggetti previsti per le ritenute fiscali.

L'**attestazione dell'avvenuto versamento** come sopra specificato comporta:

- se rilasciata dal subappaltatore all'appaltatore: esonera l'appaltatore dalla **responsabilità solidale**
- se rilasciata dall'appaltatore al committente al momento del pagamento del corrispettivo: esonera il **committente** dall'applicazione delle **sanzioni amministrative** previste dalla legge.

SOGGETTI OBBLIGATI

L'assolvimento degli obblighi inerenti il versamento delle **ritenute fiscali** e **dei contributi previdenziali/assicurativi** da parte dell'appaltatore e subappaltatore deve essere attestato in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi:

- da soggetti che stipulano tali contratti nell'ambito di **attività rilevanti ai fini IVA**, con **esclusione** dei committenti non esercenti attività commerciale quali, ad esempio, le **società semplici** o i **cittadini privati**
- dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (**imprese ed enti**).

(Fonti: art. 35, commi da 28 a 34, Legge n.248/2006 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza, n. 74 dd. 25 febbraio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 16 aprile 2008)

INDICE DI RIVALUTAZIONE T.F.R. APRILE 2008

L'indice di rivalutazione del T.F.R. del mese di **aprile 2008** è pari a **1,467375%**. L'indice è utilizzato per rivalutare il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2007 di un dipendente che risolve il rapporto di lavoro nel periodo che va dal 15 aprile 2008 al 14 maggio 2008.

DISABILI - ENTRO IL 30 GIUGNO DOMANDA PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI

I datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione di disabili possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 13 della legge n. 68/99, condizionate alla **stipula delle convenzioni**, presentando domanda entro il **30 giugno** prossimo alla **Provincia di Udine**, Piazza Patriarcato nr. 3.

Alle agevolazioni per le assunzioni di disabili possono accedere i datori di lavoro privati, anche se non soggetti all'obbligo di assunzione di disabili.

Per fruire delle agevolazioni tali soggetti devono stipulare apposite convenzioni con il servizio per l'impiego. Nelle convenzioni, che consistono nella determinazione di un programma volto al conseguimento degli obiettivi occupazionali di lavoratori disabili, devono essere definiti tempi e modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.

Le agevolazioni sono previste nella misura del:

- **60% del costo salariale** per ogni lavoratore disabile
 - con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%
 - con minorazioni dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (dpr n. 915/1978)
 - con handicap intellettuale e psichico, nel limite del 10% della quota di risorse assegnata alla regione
- **25% del costo salariale** per ogni lavoratore disabile
 - con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%
 - con minorazioni dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate;
- **rimborso forfettario parziale** delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

Si resta in attesa di precise definizioni da parte del Ministero e/o del legislatore relativamente a:

1. costo salariale;
2. durata del contributo.

I presupposti che la legge esige ai fini della possibile ammissione al contributo sono i seguenti:

- l'assunzione deve avvenire a **tempo indeterminato** (precedentemente l'agevolazione riguardava anche i contratti a termine);
- l'avviamento al lavoro deve essere realizzato nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto delle risorse;
- sia stata verificata, da parte degli uffici competenti, la permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, l'esperimento del periodo di prova con esito positivo.

Con la Finanziaria sono state estese le disposizioni relative al collocamento obbligatorio anche agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per causa di lavoro ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

La domanda, con il programma per accedere ai contributi, va presentata entro il 30 giugno al competente servizio per l'impiego. Il servizio, entro il 30 novembre, valuta i programmi presentati e li ammette alle agevolazioni privilegiando quelli:

- diretti all'avviamento lavorativo dei disabili con particolari difficoltà d'inserimento, in particolare i soggetti con handicap intellettuale e psichico;
- che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;
- che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative;
- che comportano modalità e tempi innovativi di lavoro;
- che favoriscono l'inserimento lavorativo delle donne disabili.

Possono essere ammessi alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo il termine del 30 giugno, ma comunque **non oltre il 31 ottobre**, nei limiti delle disponibilità delle risorse assegnate.

(Fonti: art. 13 Legge n. 68/1999, L. N. 247/2007)



CONFERMATO L'OBBLIGO DEL LAVORATORE AD ISCRIVERSI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

L'Inps precisa che è confermato l'obbligo del lavoratore parasubordinato o autonomo di iscriversi alla Gestione Separata Inps nel caso in cui il rapporto di lavoro instaurato è di:

- collaborazione coordinata e continuativa,
- collaborazione a progetto
- collaborazione occasionale
- associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Il dubbio è nato a seguito dell'introduzione dell'obbligo di comunicare, da parte dei committenti, l'instaurazione di rapporti di lavoro comportanti l'iscrizione alla Gestione separata dei collaboratori e degli associati in partecipazione; l'Inps conferma che non sono state modificate le presi-

stenti disposizioni riguardanti l'obbligo di iscrizione a carico del lavoratore.

L'Inps ricorda che l'obbligo del lavoratore consiste in un'unica iscrizione, che coincide con l'inizio del primo rapporto di lavoro di collaborazione: il lavoratore è esonerato dal comunicare la cessazione del rapporto e l'iscrizione per successivi contratti con lo stesso o con un diverso committente. Inoltre, i lavoratori autonomi occasionali di cui all'art. 2222 c.c. sono tenuti all'iscrizione ed alla contribuzione alla Gestione Separata solo quando il loro reddito annuo superi i 5.000 euro.

(Fonti: messaggio INPS n. 7505 del 2 aprile 2008)



AGGIORNAMENTO MODULISTICA INAIL

Il 13 marzo 2008 l'Inail comunica l'aggiornamento dei seguenti modelli: quadro A1, quadro V2, istanza di rimborso e istanza di compensazione e rimborso.

L'aggiornamento dei modelli è stato reso necessario a seguito della normativa contenuta nel Regolamento della Comu-

nità Europea n. 256072001, la quale prevede che a partire dal 1 gennaio 2008 i modelli contenenti coordinate di versamento devono riportare l'indicazione dei codici IBAN e BIC. a modulistica aggiornata è disponibile sul sito www.inail.it.
(Fonti: Nota Inail 13 marzo 2008 prot 60010.13/03/2008.0002764)

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Prime indicazioni

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, in vigore dal 15 maggio 2008, amplia il campo di applicazione del D.lgs. 626/94 prevedendo l'applicazione delle norme di prevenzione e protezione a "tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati" ed a "tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio". Nella tabella che segue vengono riassunte le modalità di applicazione della normativa in relazione alla tipologia di rapporto lavorativo.

<i>Soggetti</i>	<i>Applicazione delle norme di sicurezza</i>
Lavoratori subordinati	Tutti gli obblighi previsti dalla normativa sono a carico del Datore di Lavoro
Soci lavoratori di cooperative o società, anche di fatto	Sono equiparati ai lavoratori, pertanto deve essere individuato un unico soggetto referente in materia di sicurezza, in capo al quale ricadono tutti gli obblighi previsti dalla normativa
Associati in partecipazione (art. 2549 e segg. del c.c.)	Sono equiparati ai lavoratori, per cui valgono tutti gli obblighi previsti dalla normativa
Soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento	Sono equiparati ai lavoratori, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sono a carico del Datore di Lavoro
Allievi di istituti di formazione, università e corsi di formazione professionale ove si utilizzino laboratori, attrezzature, ecc.	Sono equiparati ai lavoratori. Per gli istituti di formazione appositi decreti fisseranno deroghe alle disposizioni del T.U.
Lavoratori interinali (contratto di somministrazione - D.lgs. 276, art. 23)	Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore. A carico del somministratore restano l'obbligo di informazione circa i rischi in generale e l'obbligo di addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro. Gli obblighi del somministratore possono essere trasferiti all'utilizzazione previo accordo in sede contrattuale
Lavoratori distaccati (D.lgs. 276, art. 30)	Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario. A carico del distaccante resta l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi alla mansione
Lavoratori a progetto (D.lgs. 276, art. 61 e segg.) e collaboratori coordinati e continuativi (art. 409 c.p.c.)	Le norme di sicurezza si applicano solo se la prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente. In tale caso quest'ultimo è responsabile di tutti gli obblighi previsti dalla normativa
Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (D.lgs. 276, art. 70 e segg.)	Sono soggetti alla normativa di sicurezza con esclusione delle seguenti attività: - piccoli lavori domestici a carattere straordinario - insegnamento privato supplementare - assistenza domiciliare (bambini, anziani, ecc.)
Lavoratori a domicilio (Legge 877/73) e lavoratori che rientrano nel CCNL dei proprietari di fabbricati	Il datore di lavoro è soggetto ai seguenti obblighi: - informare e formare i lavoratori (art. 36 e 37 del T.U.) - Fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) - Se fornisce attrezzature di lavoro, queste devono essere conformi alle norme di sicurezza
Lavoro a distanza (telelavoro)	Si applicano tutte le disposizioni del T.U. relative all'uso di videoterminali (titolo VII. Se il datore fornisce attrezzature proprie, queste devono essere conformi alle norme di sicurezza. Il datore informa il lavoratore circa le politiche aziendali in materia di sicurezza (uso del videoterminale in particolare)
Lavoratori autonomi (art. 2222 del c.c.) Componenti dell'impresa familiare (art. 230-bis c.c.) Piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.) Società semplici operanti nel settore agricolo	- Utilizzano attrezzature conformi alle norme di sicurezza - Utilizzano i dispositivi di protezione individuale (DPI) - Se operano in un luogo di lavoro in regime di appalto o subappalto si muniscono di tessera di riconoscimento - Hanno facoltà di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e di frequentare corsi di formazione

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Relativamente all'obbligo e alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi il nuovo T.U. introduce i seguenti principi:

- la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento costituiscono **obblighi non delegabili** da parte del datore di lavoro (unitamente alla designazione del RSPP; gli altri obblighi sono invece delegabili ai dirigenti);
- il datore di lavoro, in base all'art. 28, è obbligato a valutare **tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori**, riferendosi anche a quelli riguardanti gruppi di

lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui:

- a) rischi legati allo stress lavoro-correlato;
 - b) rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001;
 - c) rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.
- Il documento redatto a conclusione della valutazione deve avere **data certa**, essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione e deve prevedere obbligatoriamente le seguenti sezioni/informazioni:

STRUTTURA DEL DVR	1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione dei rischi;	<i>Art. 28 lett. a</i>
	2. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;	<i>Art. 28 lett. b</i>
	3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;	<i>Art. 28 lett. c</i>
	4. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;	<i>Art. 28 lett. d</i>
	5. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;	<i>Art. 28 lett. e</i>
	6. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.	<i>Art. 28 lett. f</i>

La mancanza, all'interno del DVR, delle sezioni o delle informazioni previste costituisce violazione sanzionabile.

Nell'ambito della valutazione dei rischi dovranno inoltre essere individuati e chiaramente indicati, inserendo un organigramma all'interno del DVR, i compiti e le responsabilità delle diverse figure aziendali in relazione alla gestione della sicurezza (Datore di Lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, addetti, ecc.).

Aggiornamento della valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi e il relativo documento devono essere rielaborati:

- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, dovendosi aggiornare, a seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione.

In base a quanto stabilito dall'art. 306, comma 2, le disposizioni in tema di valutazioni dei rischi nonché le relative disposizioni sanzionatorie acquistano efficacia decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (29 luglio 2008). Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Disposizioni per le imprese di minori dimensioni

Particolari disposizioni sono dettate per le imprese di minori dimensioni.

I datori di lavoro delle imprese con meno di 10 dipendenti potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base di "procedure standardizzate" che verranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente, in funzione dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore, entro il 2010.

Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che recepirà tali procedure, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro potranno continuare ad autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Questa previsione non si applica alle aziende industriali soggette all'obbligo di notifica o rapporto in base al D.Lgs. 334/99; alle centrali termoelettriche; agli impianti ed installazioni di cui agli art. 7, 28, 33 del D.Lgs. 230/1995; alle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle predette procedure standardizzate, ma non ricorrere all'autocertificazione; dovranno pertanto effettuare la valutazione dei rischi nel modo ordinario.

Come comportarsi con la valutazione dei rischi da qui al 29 luglio 2008

Le disposizioni relative alla valutazione dei rischi entrano in vigore il 29 luglio 2008. Entro tale data tutti i datori di lavoro che dispongono di una valutazione dei rischi "aggiornata" non dovranno rifarla, ma completarla in base ai seguenti criteri:

- verificare che il documento comprenda tutte le sezioni e le informazioni previste dall'art. 28 del T.U., facendo particolare attenzione al programma di miglioramento;
- aggiornare la valutazione prendendo in considerazione tutti i rischi, inclusi i seguenti: rischi da stress lavoro-correlato, rischi riguardanti le lavoratrici in gravidanza, rischi connessi al genere, all'età, alla nazionalità;

- apporre sul documento aggiornato data certa. Per la certificazione della data è possibile ricorrere al timbro postale oppure utilizzare una casella di posta elettronica certificata.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva degli elementi che devono essere presi in considerazione in fase di valutazione dei rischi.

<i>Elementi da prendere in considerazione nella valutazione dei rischi</i>		<i>Rif. TU</i>	<i>Alcune novità rispetto alla precedente normativa</i>
Rischio incendio e gestione emergenze		Titolo I – art. 46	Uscirà un provvedimento che illustrerà le modalità di valutazione; nel frattempo si continua ad applicare il DM 10 marzo 1998
Luoghi di lavoro		Titolo II	
Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale		Titolo III;	apparecchiature e impianti elettrici, lavori sotto tensione e in prossimità di parti attive devono rispondere ai requisiti del titolo III - capo III. Importante novità per chi noleggia o concede in uso attrezzature: deve dichiarare che sono a norma e acquisire dall'utilizzatore l'elenco dei lavoratori che le utilizzeranno
Segnaletica di sicurezza		Titolo V – capo I	L'omesso o non corretto utilizzo della segnaletica sono pesantemente sanzionati
Rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi (MMC)		Titolo VI	Viene inserito il riferimento alla norma ISO 11228. Scompare il limite massimo di 30 kg.
Rischi legati all'esposizione a video-terminale		Titolo VII	Scompare il riferimento alle 4 ore consecutive; il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale
Rischi fisici	Esposizione al rumore	Titolo VIII – capo II	
	Esposizione a vibrazioni	Titolo VIII – capo III	Alcune novità nei valori limite. Per il corpo intero è stato introdotto il valore limite su "periodi brevi" di 1,5 m/s ²
	Esposizione a campi elettromagnetici	Titolo VIII – capo IV	L'osservanza delle disposizioni del titolo VIII – capo IV è prorogata al 2012
	Esposizione a radiazioni ottiche artificiali	Titolo VIII – capo V	L'obbligo di valutazione scade nel 2010
Rischio di esposizione a sostanze pericolose	Agenti chimici	Titolo IX – capo I	Entrano in vigore i limiti massimi dell'all. XXXVIII
	Agenti cancerogeni e mutageni	Titolo IX – capo II	
	Amianto	Titolo IX – capo III	Lievi modifiche nel controllo dell'esposizione
Rischi da esposizione ad agenti biologici		Titolo X	
Rischi derivanti da atmosfere esplosive		Titolo XI	
Rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti		D.Lgs. 230/95	
Altri rischi previsti dal T.U.	Rischi legati allo stress lavoro-correlato	Titolo I – art. 28	L'art. 28 precisa che devono essere presi in considerazione tutti i rischi, anche quelli descritti in questa sezione
	Rischi per le lavoratrici madri	Titolo I – art. 28 e D.Lgs. 151/01	
	Rischi legati al genere, l'età, la nazionalità	Titolo I – art. 28	
	Rischio per i lavoratori minori e adolescenti	Titolo I – art. 28	

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI NEL NUOVO TESTO UNICO

Il nuovo Testo Unico colma alcune lacune della normativa pregressa in materia di formazione e informazione e sottolinea l'importanza di tali attività nel mondo del lavoro; il fatto che la "mancata formazione" sia stata inserita tra le violazioni che portano alla sospensione dell'attività ne costituisce un esempio.

Accanto alla formazione e all'informazione, il legislatore ha voluto dare un peso anche all'*addestramento*, definito come "complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro".

Rispetto al passato, viene ribadito con forza che la formazione riguarda non solo i lavoratori, ma tutti i soggetti del

sistema di prevenzione e protezione aziendale; tant'è che l'obbligo formativo e di aggiornamento interessa anche datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Il datore di lavoro deve anche assicurarsi che i lavoratori siano in grado di comprendere quanto trasmesso in occasione della formazione/informazione, con particolare riferimento alla lingua.

La formazione e l'addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature, sostanze o pericolosi.

Di seguito riportiamo una tabella con i principali obblighi formativi previsti per il personale operante in azienda.

Titolo	Durata	Obbligo aggiornamento	Note
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) svolto dal datore di lavoro	Corso da 16 a 48 ore	Si, previsto anche per chi era esonerato dal frequentare il corso avendo dato comunicazione all'organo di vigilanza entro il 31/12/1996	I contenuti dei nuovi corsi per RSPP datori di lavoro, incluse le modalità di effettuazione dell'aggiornamento, saranno stabilite entro 12 mesi da provvedimento Stato-regioni. Fino ad allora conserva validità la formazione effettuata ai sensi del DM 16/01/1997
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) svolto da persona diversa dal datore di lavoro	Corso in 3 moduli (A, B, C) con durata variabile (fino a 120 ore), sulla base di quanto previsto dall'accordo Stato-regioni del 26 gennaio 2006	Si, ogni 5 anni	Il Testo Unico prevede la frequenza del solo modulo C per chi possiede le seguenti lauree: ingegneria civile, ambientale, industriale, edile, dell'informazione; architettura e scienze dell'architettura; scienze e tecniche dell'edilizia; lauree in professioni sanitarie della prevenzione
Addetti alla gestione emergenze e alla lotta antincendio	Corso di durata variabile da definirsi con Decreto Ministeriale	Si, è previsto aggiornamento periodico da definirsi con Decreto Ministeriale	In attesa di definire i contenuti della formazione e dell'aggiornamento vale quanto previsto dal DM 10 marzo 1998 (corso da 4 a 16 ore)
Addetti al primo soccorso	Corso da 12 a 16 ore in base al gruppo di appartenenza dell'azienda	Si, aggiornamento di 4 o 6 ore ogni 3 anni Si, è previsto aggiornamento periodico	Vale quanto prescritto dal DM 388/03
Corso di formazione per Preposti	In base all'art. 37 del T.U. i preposti devono ricevere adeguata formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro	Si, min 4 ore/anno o min 8 ore/anno in base al numero di dipendenti	Il corso per preposti prevede i seguenti contenuti: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Corso di minimo 32 ore		Modalità, durata e contenuti dei corsi saranno stabiliti in sede di CCN

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento dei corsi di formazione devono essere annotate sul Libretto Formativo del Cittadino.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il nuovo T.U. riprende le disposizioni introdotte con la Legge 123/07 relativamente al RLS.

L'art. 47, comma 1, prevede che le attribuzioni del RLS, ove non si proceda alla sua elezione o nomina, siano automaticamente esercitate dal Rappresentante Territoriale o sito produttivo; in particolare:

- nelle imprese che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori è "di norma" eletto direttamente dai lavoratori all'interno oppure individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto.
- nelle imprese con oltre 15 dipendenti il RLS è eletto o

designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

- nelle imprese ove non è eletto o designato il RLS, le competenze dello stesso sono esercitate dal Rappresentante territoriale

Le imprese nelle quali non sia stato eletto o nominato il RLS devono versare al "fondo di sostegno alla PMI, ai RLST ed alla pariteticità", costituito presso l'INAIL, una quota pari a due ore lavorative annue per lavoratore. Tali risorse sono destinate a sostenere le attività degli RLS territoriali o di sito produttivo.

NUOVE DISPOSIZIONI PER L'EDILIZIA

Il Testo Unico della Sicurezza abroga i principali provvedimenti in materia di sicurezza nell'edilizia (il D.Lgs. 494/96 e il D.P.R. 164/56) e ne riorganizza i contenuti, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte con il Decreto Bersani e la Legge 123/2007, sotto un unico titolo (titolo IV) corredato di 14 allegati (dal X al XXIII).

Nuove definizioni e modifiche in generale

Nel nuovo Decreto vengono riviste alcune definizioni, ed in particolare sono ridefinite alcune delle figure che operano nell'ambito dei cantieri mobili:

- **Responsabile dei lavori:** soggetto incaricato dal committente e coincidente con il progettista in fase di progettazione, con il Direttore dei Lavori in fase di esecuzione; negli appalti pubblici la figura è unica (responsabile unico del procedimento);
- **Coordinatore per Sicurezza in fase di Progettazione:** i compiti restano sostanzialmente gli stessi (redazione del PSC e del fascicolo), ma a differenza del D.Lgs. 494/96 è nominato qualora sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, indipendentemente dal numero di uomini/giorno o dall'esistenza di rischi particolari (viene esteso l'obbligo rispetto al D.Lgs. 494/96); cambia la formazione del coordinatore (diventano obbligatori esame di fine corso e gli aggiornamenti periodici); vengono introdotte alcune limitazioni: il coordinatore, infatti, non può coincidere con il datore di lavoro delle imprese esecutrici nè con il RSPP dallo stesso designato nè con un suo dipendente.
- **Impresa affidataria:** è l'impresa titolare del contratto d'appalto con il Committente, che può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. L'impresa affidataria ha l'obbligo di verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima dell'invio al coordinatore per l'esecuzione.

Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori

Il committente o il responsabile dei lavori nella fase di progettazione dell'opera, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, deve valutare e prevenire i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. In base all'art. 90, comma 3, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, pur non contemporanea, il committente (anche se coincide con l'impresa esecutrice) designa:

1. il *coordinatore per la progettazione* contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione;
2. il *coordinatore per l'esecuzione* dei lavori prima dell'affidamento dei lavori.

A differenza del D.Lgs. 494/96 l'obbligo di nominare il coordinatore ha come unica condizione la presenza di più imprese, anche non contemporanea, anche se il cantiere è di entità inferiore ai 200 uomini/giorno.

Il committente o il responsabile dei lavori deve inoltre:

- verificare l'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo (DOMA), sul contratto collettivo applicato, sulle denunce dei lavoratori fatti a Inps, Inail e Casse Edili; per i lavori di edilizia privata soggetti a DIA è sufficiente la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- trasmette all'amministrazione competente (il Comune), prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici e la documentazione attestante l'idoneità. Tale obbligo vale anche per lavori eseguiti in economia mediante affidamento a lavoratori autonomi o realizzati direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorrere ad appalto.

In assenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento o del fascicolo dell'opera o della notifica, nei casi in cui previsti, viene sospeso il permesso di costruire.

Le **imprese esecutrici**, per attestare la propria idoneità tecnico-professionale, devono esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno i seguenti documenti:

- a) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi
- c) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisorie alle disposizioni del Testo Unico. Tale documentazione può essere costituita da una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro che attesti la conformità e la manutenzione periodica effettuata su macchine, attrezzature, opere provvisorie.
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- e) nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo in oggetto
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo in oggetto

- i) documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

I **lavoratori autonomi**, per attestare la propria idoneità tecnico-professionale, devono esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno i seguenti documenti:

- a) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal decreto legislativo in oggetto (formazione e sorveglianza sanitaria sono facoltative)
- e) documento unico di regolarità contributiva (DURC)

In caso di subappalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori utilizzando gli stessi criteri applicati alle imprese.

Obblighi dei lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi hanno l'obbligo di adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione. Sono comunque soggetti agli obblighi generali previsti dall'art. 21 del T.U., ovvero:

- a) Utilizzare attrezzature conformi alle norme di sicurezza
- b) Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI)
- c) Munirsi di tessera di riconoscimento

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori aggiudicati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Deve inoltre coordinare le misure generali di tutela e verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice deve trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori potranno iniziare solo dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Sospensione del titolo abilitativo (permesso a costruire)

È prevista la sospensione del titolo abilitativo (permesso a costruire), sino ad avvenuta regolarizzazione, nei seguenti casi:

- d) mancanza di certificazione della regolarità contributiva da parte di impresa esecutrice (vale solo per i cantieri soggetti a permesso a costruire, negli altri casi è sufficiente un'autocertificazione);
- e) mancanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Fascicolo dell'Opera oppure della notifica preliminare, se previsti.

Requisiti formativi di CSP e CSE

Con il T.U. muta la disciplina che regola i corsi per coordinatori. Pur lasciando invariata la durata dei corsi (120 ore), il nuovo testo definisce puntualmente le materie oggetto di insegnamento (allegato XIV) e introduce l'obbligo di esercitazioni pratiche (24 ore). La novità principale è data dalla verifica finale dell'apprendimento, che dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno tre docenti del corso e dovrà prevedere:

- test finalizzati a verificare le competenze cognitive
- una simulazione finalizzata a valutare le competenze tecnico-professionali

Per conseguire l'attestato finale, quindi, non sarà più sufficiente la frequenza al 90% delle ore di insegnamento. Viene introdotto, infine, l'obbligo di aggiornamento per i coordinatori (sia in fase di progettazione che di esecuzione) ogni 5 anni attraverso la frequenza ad un corso di 40 ore.

Le nuove sanzioni

Anche nel settore dell'edilizia le sanzioni risultano fortemente inasprite rispetto alla normativa precedente, con importi all'incirca triplicati.

Per i committenti e i responsabili dei lavori l'art. 157 del nuovo Testo Unico prevede, a seconda delle inadempienze, l'arresto da 2 a 6 mesi o un'ammenda da 1.250 a 10.000 euro.

Per i coordinatori, invece, l'art. 158 prevede sanzioni pecuniarie da 1.250 a 12.000 euro o l'arresto da 2 a 6 mesi.

Datori di lavoro, dirigenti e preposti rischiano (art. 159) ammende da 1.250 a 12.000 euro o l'arresto fino a 6 mesi.

Mano pesante anche per i lavoratori (art. 160):

- per i lavoratori autonomi è previsto l'arresto fino a 2 mesi o sanzioni amministrative fino a 5.000 euro;
- i lavoratori dipendenti rischiano fino a 2 mesi di arresto o multe sino a 600 euro.

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI

Relativamente alla gestione della sicurezza negli appalti il nuovo Testo Unico individua due regimi distinti, a seconda che si operi presso cantieri temporanei oppure no:

- Appalti in cantieri temporanei o mobili: vale quanto prescritto al titolo IV del Testo Unico (vedere parte relativa ai cantieri temporanei o mobili)
- Appalti, prestazione d'opera e somministrazione in casi diversi dai cantieri temporanei o mobili: vale quanto prescritto all'art. 26 del Testo Unico, che riprende in gran parte quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. 626/94.

Obblighi del datore di lavoro committente

L'art. 26 del Testo Unico stabilisce che il datore di lavoro committente, sia per gli appalti interni che per quelli extra-aziendali, ha l'obbligo di:

1. Verificare l'**idoneità tecnico professionale** delle im-

prese appaltatrici o dei lavoratori autonomi relativamente ai lavori da svolgere; fino a che il sistema di qualificazione delle imprese non sarà definito con apposito decreto, la verifica andrà eseguita attraverso l'acquisizione di:

- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.

2. Fornire ai soggetti coinvolti tutte le **informazioni sui rischi specifici** degli ambienti in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

3. Promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti **elaborando un unico Documento di Valuta-**

zioni dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI); tale documento va allegato al contratto d'appalto o d'opera. Per i contratti stipulati anteriormente il 25 agosto 2007 e ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008 il documento di valutazione dei rischi dovrà essere allegato entro la fine dell'anno in corso. Questi obblighi non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

La redazione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza non sono richieste nei seguenti casi:

- mera fornitura senza installazione, tranne i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come ad esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Altri obblighi connessi ai contratti d'appalto

L'art. 26 del T.U. disciplina anche il principio di **solidarietà passiva** tra le parti, disponendo che l'imprenditore committente risponda in solido con l'appaltatore o subappaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o subappaltatore, non risulti indennizzato da INAIL o IPSEMA. La disposizione riguarda i "rischi comuni" e quelli interferenziali, non si applica invece ai rischi specifici delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.

Viene ribadito l'obbligo, introdotto dalla legge 123/07, di indicare nei singoli contratti d'appalto, subappalto e somministrazione i **costi relativi alla sicurezza del lavoro**; è stato chiarito che tali costi fanno riferimento alle misure adottate per ridurre le interferenze, e non anche alle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi propri delle attività. L'omessa indicazione di tali costi determina la nullità dei contratti. Per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.

Infine viene stabilito che tutto il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice debba essere munito di un **tesserino di riconoscimento**, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Disposizioni specifiche per gli appalti pubblici

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro e fornitura di opere e servizi ha stabilito, con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, che la redazione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza non sono richieste nei seguenti casi:

- mera fornitura senza installazione, tranne i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come ad esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

La medesima disposizione prevede, relativamente alla stima dei costi della sicurezza negli appalti pubblici, che si possa far riferimento a quanto previsto dal DPR 222/2003; tra le voci di costo rientreranno pertanto:

- gli apprestamenti (ponteggi, trabattelli, ecc.);
- le misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza;
- eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impioanti antincendio, impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Oltre all'obbligo di indicare i costi della sicurezza, di redigere il DUVRI e di utilizzare il tesserino di riconoscimento, nel caso di appalti pubblici vanno segnalate le seguenti novità (per quanto non diversamente disposto dal Codice dei Contratti Pubblici - decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163):

- Nella predisposizione delle gare di appalto e nella **valutazione dell'anomalia delle offerte** nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
- Il **costo del lavoro** è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

LE MISURE DI SOSTEGNO

Il T.U. prevede una serie di iniziative nel campo della promozione delle attività di prevenzione, con riferimento al finanziamento di progetti:

- di investimento per le Pmi;
- formativi sempre dedicati alla Pmi;
- nell'ambito degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale.

Anche le Regioni/Province autonome dovranno contribuire alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso modalità da definirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 12 mesi.

A tali progetti concorreranno anche le parti sociali mediante i fondi interprofessionali, in relazione ai quali si sottolinea

la posizione del Sindacato che non debbano finanziare la formazione obbligatoria.

Presso l'INAIL è costituito il Fondo di sostegno alle PMI, ai RLST ed alla pariteticità (art. 52).

Il fondo ha l'obiettivo di:

- sostenere e finanziare le attività e la formazione dei

RLST, per una quota non inferiore al 50% delle disponibilità del fondo;

- finanziare la formazione dei lavoratori autonomi, delle imprese familiari, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei datori di lavoro delle PMI;
- sostenere le attività degli Organismi paritetici.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio del Testo Unico deriva dalla rivisitazione (con appesantimento delle sanzioni) e dalla semplificazione del precedente impianto (il numero delle sanzioni è passato dalle precedenti 1391 a circa 400). I reati sono di norma puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in alcuni e rari casi con la pena esclusiva dell'arresto o dell'ammenda oppure, più frequentemente rispetto a prima, con la sola sanzione amministrativa. Vengono ripresi dalla Legge 123/07, inoltre, il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e il principio di responsabilità giuridica delle imprese per alcuni reati commessi con violazione delle norme di sicurezza.

Reati puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda

Nella maggior parte dei casi, le violazioni alle norme del testo unico sono punite con la sanzione alternativa dell'arresto e dell'ammenda, con pene graduate in relazione alla gravità del rischio ma di norma più pesanti rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94. Ad esempio la mancata o non corretta redazione del documento di valutazione dei rischi, oppure la mancata nomina del RSPP è sanzionata, nelle imprese a rischio non elevato, con la sanzione alternativa dell'arresto da 4 a 8 mesi e dell'ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

Per tutte le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda è confermata l'applicazione del D.Lgs. 758/94, il quale prevede, a seguito di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza, la sospensione e la successiva estinzione dell'azione penale attraverso la regolarizzazione ed il pagamento di una sanzione amministrativa.

Reati puniti con il solo arresto

È punito con l'arresto da 6 mesi a 18 mesi (in via esclusiva) il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione del rischio o che non abbia redatto correttamente il documento di valutazione dei rischi nelle aziende ad elevata pericolosità; la pena detentiva è convertibile in ammenda (da 8000 a 24.000 euro) se, entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato; la sostituzione dell'arresto con la pena pecuniaria non è consentita qualora la violazione abbia contribuito a causare un infortunio o quando il datore di lavoro abbia già subito condanna definitiva per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ovvero per i reati di omicidio e lesioni colpose.

Reati puniti con la sola ammenda

È prevista la sola ammenda da 3000 a 9000 euro per il datore di lavoro che abbia redatto la valutazione dei rischi in maniera non conforme a quanto previsto oppure nel caso in cui la valutazione risulti priva di contenuti obbligatori.

Alle sanzioni comminate in via esclusiva (solo arresto o solo ammenda) non è applicabile il regime giuridico previsto dal D.Lgs. 758/94.

Sospensione dell'attività

Il D.Lgs 81/08 interviene sul lavoro irregolare con la sospensione dell'attività produttiva per tutte le attività di impresa (*la sospensione in un cantiere o in una unità produttiva si riversa sull'intera attività aziendale, paralizzando l'impresa*).

Il provvedimento viene applicato nei casi di:

- f) lavoro sommerso (lavoro "in nero"), ossia utilizzo di manodopera non risultante da scritte o da altra documentazione obbligatoria, pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (nella singola unità operativa, ovvero il singolo cantiere);
- g) reiterate violazioni in materia della disciplina sul superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale (*lavoro straordinario oltre le 48 ore settimanali, ecc.*);
- h) **gravi e reiterate** violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

A stabilire la gravità di tali violazioni sarà un apposito decreto ministeriale; in attesa della sua emanazione si fa riferimento all'allegato I del D.Lgs. 81/08:

- a) Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:
 - Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
 - Mancata formazione ed addestramento;
 - Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
 - Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o del piano operativo di sicurezza (POS);
 - Mancata nomina del coordinatore per la progettazione o del coordinatore per l'esecuzione
- b) Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto:
 - Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
 - Mancanza di protezioni verso il vuoto
- c) Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:
 - Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- d) Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:
 - Lavori in prossimità di linee elettriche
 - Presenza di conduttori nudi in tensione
 - Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- e) Violazioni che espongono al rischio d'incendio:
 - Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette
 - Mancanza mezzi estinzione incendi
- f) Violazioni che espongono al rischio d'amianto:
 - Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto

Il provvedimento di sospensione può essere impugnato entro 30 giorni, tramite un ricorso amministrativo da presentarsi alla direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale. Il dato-

re di lavoro che non osservi il provvedimento di sospensione è punibile con l'arresto fino a 6 mesi.

Responsabilità giuridica delle imprese

Il testo Unico modifica l'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), introdotto con la Legge 123/07 e relativo alla responsabilità giuridica delle imprese.

La più evidente modifica prevede la seguente modulazione delle sanzioni a carico dell'ente:

a) per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, T.U. (omessa o parzialmente incompleta valutazione dei rischi relativamente alle aziende ivi contemplate), la sanzione è pari a 1.000 quote, oltre a sanzioni interdittive da tre mesi a un anno;

b) per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (diverse da quella sopra indicata), si applica la sanzione da 250 a 500 quote, oltre a sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno;

c) per il delitto di lesioni gravi o gravissime colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela e sulla sicurezza sul lavoro, una sanzione non maggiore a 250 quote, oltre a sanzioni interdittive fino a sei mesi.

Le quote, come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 231/2001, variano da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro l'una.

La responsabilità degli enti e delle società, nel caso dei delitti di cui sopra, viene meno se questi dimostrano di aver adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un modello di organizzazione e gestione della sicurezza idoneo a prevenire i reati di omicidio colposo o lesioni gravi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.

BREVE VADEMECUM SU ALCUNI NUOVI ADEMPIMENTI

Si riporta un breve elenco, non esaustivo, di obblighi e divieti in vigore dal 15 maggio 2008.

Obblighi del datore di lavoro (oltre a quelli già previsti dalla precedente normativa):

- obbligo di comunicare all'INAIL, a fini statistici, i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (art. 18, comma 1, lett. r). Il Ministero del Lavoro, con circolare del 21 maggio 2008, ha chiarito che tale obbligo entrerà in vigore a seguito della costituzione del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
- obbligo di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 18, comma 1, lett. aa);
- obbligo di considerare, ai fini della sicurezza, le figure precedentemente escluse (tirocinanti, stagisti, volontari, ecc.) e di aggiornare la valutazione dei rischi secondo le prescrizioni dell'art. 28 (si ricorda che le disposizioni sulla valutazione dei rischi e le relative sanzioni, salvo ulteriore proroga, entrano in vigore il 29 luglio 2008);
- obbligo di registrare per iscritto i risultati dei controlli iniziali e periodici sulle attrezzature soggette a manutenzione obbligatoria; tale documentazione deve essere conservata per almeno 3 anni a disposizione degli organi di vigilanza (art. 71);

Altri obblighi o divieti:

- obbligo, da parte di chi noleggia o concede in uso o in locazione finanziaria attrezzature di lavoro, di attestare la conformità delle stesse ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa (art. 72);

- obbligo, per chi noleggia o concede in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore, di attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Chi concede in uso deve inoltre acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni vigenti (art. 72).

- Obbligo, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, di fornire le attestazioni e i documenti richiesti in caso di appalto o prestazione d'opera (vedasi parte relativa agli appalti e ai cantieri mobili o temporanei);

- Obbligo di registrare gli interventi formativi sul libretto formativo del cittadino (art. 37);

- Divieto di sottoporre i lavoratori a visita medica preventiva nel periodo di preassunzione (art. 41).

Tra le semplificazioni va segnalata la scomparsa dell'obbligo di inviare la comunicazione della nomina del RSPP agli organi di vigilanza (per gli RSPP nominati dopo il 15 maggio 2008).

L'elenco sopra riportato non è esaustivo.



Periodico quindicinale della Federazione Regionale Artigiani F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001

Anno VIII - N. 10 - Maggio 2008

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, D.C.B. Udine

Bollettino degli Organi Direttivi di Associazione Sindacale - *Direttore responsabile*: BRUNO PIVETTA

Comitato di redazione: Enrico Eva, Giordano Frealdo, Bruno Gazulli, Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi

Hanno collaborato a questo numero: Alberto Bianchi, Alfredo Cappellini, Salvatore Cane, Elena Del Giudice, Michele Feresin, Luca Matelich, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Tiziana Sabadelli, Cinzia Saracino, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione: Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: FEDERAZIONE REGIONALE ARTIGIANI F.V.G. - Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl - 33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

CREDITO D'IMPOSTA

Attività di ricerca e sviluppo - Modalità di accesso

È stato pubblicato il regolamento che individua le modalità di accesso al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 c. 280, 281 e 282.

In particolare sono stati individuati i soggetti beneficiari, gli obblighi di comunicazione a carico degli stessi per quanto attiene alle attività di ricerca e di sviluppo agevolabili e alle modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese e dei costi sostenuti e della loro coerenza con la disciplina comunitaria.

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese operanti in tutti i settori di attività, escluse le imprese in difficoltà di cui alla Com. 1 ottobre 2004.

Coerentemente con quanto previsto dalla Disc. 30 dicembre 2006, sono ammissibili al credito d'imposta, le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

- a) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla Disc. 30 dicembre 2006.

La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

Per fruire del credito, l'impresa beneficiaria indica, a pena di decadenza, in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sostenuti, sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta.

La fruizione decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del **31 dicembre 2009**.

Fonti: Decreto 28/03/2008, n. 76, G.U. 18/04/2008, n. 92

ARTIGIANATO: APPROVATI GLI SCHEMI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DEI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

Sul BUR n. 17 del 23 aprile 2008 sono stati pubblicati con Decreto del Direttore Centrale Attività Produttive gli schemi di rendicontazione riferiti alle iniziative previste dall'art. 53 bis, c. 1, lettere a), c) e d) della L.R. 12/2002, che si riferiscono ai contributi concessi per: progetti di ricerca e attività di sviluppo precompetitivo; progetti per l'organ-

izzazione e la distribuzione; brevettazione di prodotti e acquisizione di marchi, brevetti e diritti di utilizzazione di nuove tecnologie; studi di fattibilità e predisposizione di progetti di ricerca.

Gli schemi di rendicontazione sono reperibili sul sito di Confartigianato o sul sito della Regione.

FONDI EXPORT PER LE IMPRESE ARTIGIANE

Publicato il bando per presentare le domande di finanziamento

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il bando per la presentazione delle domande di finanziamento finalizzato ad agevolare i processi d'internazionalizzazione e i programmi di penetrazione commerciale, promossi dalle imprese artigiane in nuovi mercati attraverso la stimolazione di processi di aggregazione. Il fondo ha una dotazione di

10 milioni di euro (di cui 129.675,00 € destinati alle aziende della nostra Regione) e le richieste di finanziamento vanno presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando, avvenuta in data 23 maggio 2008.

Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici di Confartigianato.

GORIZIA

TUTELA DEI PRODOTTI BREVETTATI 2° BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

La Camera di Commercio di Gorizia, nel quadro degli interventi sostenuti dall'Amministrazione regionale e finalizzati alla tutela dei prodotti brevettati, ha approvato il 2° bando per l'assegnazione di contributi di compartecipazione alle spese per l'assistenza legale nell'avvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connessi alla tutela dei brevetti. A favore delle imprese della provincia di Gorizia è stato stanziato un fondo di 12.684,00 Euro.

Le PMI interessate dovranno avere la sede o almeno una unità operativa nel territorio della provincia, essere attive e regolarmente autorizzate. Il contributo rientra nel regime "de minimis" e le agevolazioni saranno concesse ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 26/2005, a fronte di una sola domanda per ciascuna impresa.

L'ammontare del contributo è pari al 50% della spesa

ammisibile entro il limite massimo di 3.170,00 Euro. Le domande, redatte su apposita domanda, **dovranno essere consegnate a mano a partire dal 15 aprile e fino al 30 giugno 2008 presso l'Ufficio Brevetti della Camera di Commercio di Gorizia. Gli incentivi saranno concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.**

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per le prestazioni professionali rese da consulenti abilitati ed iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale e da professionisti abilitati all'esercizio della professione forense in base alle tariffe professionali e concernenti l'assistenza legale nell'avvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connessi alla tutela dei brevetti.

CORSO PONTEGGIATORI

Si sono appena conclusi con esito positivo i primi corsi ponteggiatori organizzati da Confartigianato Gorizia, in collaborazione con la Cassa Edile - Ente Scuola per l'addestramento professionale nel settore dell'edilizia della provincia di Gorizia -, che hanno consentito a circa 50 imprese associate di adempiere agli obblighi di Legge stabiliti dal D.Lgs. 235/2003 e che quindi potranno svolgere mansioni di ponteggiatori. Al fine di soddisfare le ulteriori richieste di imprese interessate al corso in oggetto, la Confartigianato di Gorizia, in collaborazione con la Cassa Edile di Gorizia, organizza una seconda sessione di corsi per ponteggiatori, rivolti a preposti e addetti, della durata complessiva di 32 ore (16 di parte teorica e 16 di pratica). Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica costituita da un questionario a risposta multipla ed al termine del successivo modulo pratico seguirà una prova di verifica finale consistente in:

- Montaggio, smontaggio e trasformazione di parti di ponteggi;
- Realizzazione di ancoraggi.

L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari al 90% del monte ore, consentirà il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

La frequenza al corso, conformemente a quanto stabilito dall'art. 22 del D. Lgs. 626/94, deve avvenire in orario di lavoro. La parte teorica si svolgerà presso la sede di Confartigianato Gorizia, Viale XXIV Maggio 1 - 1° piano - prevedibilmente nei mesi di giugno/luglio; la parte pratica si svolgerà successivamente presso un cantiere esterno, grazie all'ausilio di un'impresa specializzata nel montaggio/smontaggio ponteggi e dei Vigili del Fuoco.

Il calendario delle lezioni con l'indicazione dei relativi docenti sarà comunque trasmesso tempestivamente a tutti gli iscritti.

Il costo del corso è di € 300,00 + IVA pro-capite per i Soci Confartigianato, mentre per le imprese non associate il costo pro-capite è di € 400,00 + IVA.

Ricordiamo infine che dal 23 febbraio 2008, le imprese che non hanno adempiuto agli obblighi di Legge stabiliti dal D.Lgs. 235/2003, non potranno svolgere mansioni di ponteggiatori.

Le imprese interessate sono pregate di compilare e restituire anche tramite fax al n.0481-537959 la scheda di iscrizione allegata o di contattare l'ufficio categorie della Confartigianato di Gorizia (0481-82100 rif. Michele Feresin).

SCHEDA di ISCRIZIONE

(da restituire presso la sede di Confartigianato Gorizia o inviare tramite fax al n. 0481-537959)

"Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi"

Ditta _____ Indirizzo _____

Cod / fisc p.iva _____ Tel. _____

Cognome e nome partecipante: _____

Cognome e nome partecipante: _____

Cognome e nome partecipante: _____

Al sensi della L. n.196/2003 Tutela della Privacy - Condizioni generali di adesione:

- Confartigianato si riserva di non attivare i corsi, qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto per ciascun corso;
- Nel caso in cui le adesioni superassero il numero massimo stabilito per ciascun corso si farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione;
- Per accedere al test di valutazione finale e conseguire l'attestato di partecipazione al corso, è obbligatoria la frequenza pari al 90% delle ore complessive del corso; alla fine del corso verrà rilasciato, a chi è in regola con le frequenze, l'attestato di partecipazione;
- **In caso di rinuncia scritta, pervenuta 5 giorni lavorativi prima dell'inizio corso, NON verrà addebitata alcuna quota; per rinunce successivamente o per mancata partecipazione, verrà addebitato il 50% della quota stessa.**
- **La partecipazione al corso è subordinata al preventivo pagamento della relativa quota che dovrà essere versata prima dell'inizio della prima lezione. E' possibile pagare tramite RID, RIBA/bancomat, contanti ed assegno. Si invitano pertanto gli interessati a presentarsi con un po' di anticipo al primo incontro.**
- L'abbandono del corso dopo l'inizio delle lezioni non dà diritto al rimborso della quota.

Data _____

Firma _____

TRIESTE

CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI E RESPONSABILI IN ATTIVITÀ DI BONIFICA DELL'AMIANTO

L'Amministrazione regionale ha riaperto il bando per effettuare le specifiche azioni formative rivolte ad "addetti" e "responsabili" delle attività di bonifica amianto.

Con la presente si intendono informare i Signori Soci che Edilmaster - la Scuola Edile di Trieste intende organizzare ulteriori corsi di abilitazione per operare nell'ambito delle suddette attività. I corsi da attivare saranno i seguenti:

- **ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO:** durata di 30 ore, esami compresi, frequenza pomeridiana (una o due volte la settimana);
- **RESPONSABILI DI GESTIONE E DIREZIONE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA AMIANTO:** durata di 50 ore, esami compresi, frequenza pomeridiana (una o due volte la settimana);
- **RESPONSABILI TECNICI PER L'ISCRIZIONE ALBO GESTIONE RIFIUTI D.M. 28/04/98:** durata di 42 ore, esami compresi, frequenza pomeridiana (una o due volte la settimana).

I suddetti corsi potranno essere avviati solo dopo l'approvazione regionale e la stessa potrà essere progettata dalla Scuola Edile solo a fronte di un numero minimo di adesioni; inoltre i corsi potranno essere parzialmente finanziati dall'ente regionale (e quindi i partecipanti dovranno versare una quota pari a €50,00 per gli "addetti", €150,00 "responsabili" e €120,00 per i "responsabili tecnici per l'iscrizione all'albo") oppure potranno essere non finanziati ma autorizzati: in tal caso, a seconda del numero di iscritti, verrà stabilita una quota di iscrizione che dovrà essere versata interamente dai partecipanti.

Considerato inoltre che il numero massimo di iscritti al corso non potrà superare le 25 persone, invitiamo gli interessati a contattare la Scuola Edile di Trieste Edilmaster. La Segreteria della Scuola (Sig.ra Varin tel. 040 2822422) rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento dalle 09.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

VERBALI DI ISPEZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI

L'Associazione invita i Soci che abbiano ricevuto presso le proprie unità produttive (ditte o cantieri) una visita da parte degli organi ispettivi a trasmettere copia dei relativi verbali agli Uffici Ambiente o Paghe di Confartigianato Trieste. Questo al fine di potenziare l'azione sindacale

le dell'Associazione nei confronti degli organi ispettivi e creare una casistica delle violazioni più frequentemente riscontrate negli ambienti di lavoro per informare le Aziende evitando così il ripresentarsi delle sanzioni più comuni.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE

I Signori Soci ordinari sono convocati per l'Assemblea Generale che si svolgerà:

LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008
 alle ore 18.30 in prima convocazione
 e
 alle ore 19.00 in seconda convocazione

Presso il **Centro Piccola Impresa di Confartigianato - Strada delle Saline n°30 - Valle delle Noghère - Muggia (TS)**.
 L'ordine del giorno sarà il seguente:

1. Approvazione del verbale della riunione precedente;
2. Approvazione relazione programmatica del Presidente;
3. Elezione del Collegio dei Proviviri;
4. Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
5. Varie ed eventuali.

18

www.confartigianato.it



Confartigianato.
 Libera l'impresa.


 Confartigianato
 imprese

TRIESTE

PREMIO REGIONALE SOLIDARIETÀ ALLA CONFARTIGIANATO DI TRIESTE

Il Comitato di Coordinamento tra le Associazioni per la tutela dei disabili ha riconosciuto il premio regionale della solidarietà alla Confartigianato di Trieste per aver favorito l'insediamento di giovani disabili in vari laboratori sartoria-

li nell'ambito del progetto "cucire diversa abilità". La Confartigianato di Trieste esprime un sentito ringraziamento a Francesco Giorgi - Presidente Regionale dei Sarti - in quanto l'ideatore ed organizzatore dell'iniziativa.

PORDENONE

REGISTRO IMPRESE, LE NOVITÀ 2008

Alcune novità interessano il 2008 appena iniziato della Camera di commercio di Pordenone e in particolare del suo Registro Imprese.

A breve entrerà, infatti, in vigore l'obbligo di presentazione congiunta al Registro Imprese delle pratiche rivolte ad Agenzia delle Entrate, Inps e Inail, mediante la cosiddetta "comunicazione unica". Per le società sono in fase di sperimentazione le procedure informatiche presso la Cciaa di Torino, mentre la pratica per le imprese individuali verrà testata in Camera di commercio a Pordenone, come Camera pilota.

Dal 1 gennaio 2008 sono entrati in vigore i nuovi codici di classificazione attività "Ateco 2007", che costituiscono la versione italiana della nomenclatura europea.

I nuovi codici, reperibili su www.istat.it, che dovranno essere utilizzati per le nuove iscrizioni al Registro Imprese.

Per le imprese già iscritte si provvederà, nel corso del 2008, ad aggiornare i vecchi codici esistenti.

Con la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, è stata rideterminata la tariffa dell'imposta di bollo relativa a domande, denunce e atti presentate da imprese individuali per via telematica al Registro delle imprese.

L'importo è sceso da 42,00 euro a 17,50 euro e si è reso applicabile per le pratiche in trasmissione a partire dal 1 gennaio 2008. La Camera di commercio di Pordenone ricorda, infine, alle imprese che hanno cessato la propria attività entro il 31 dicembre 2007 di comunicare la cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2008, per evitare il pagamento del diritto annuo per l'anno in corso.

AVIANO, ACCERTAMENTI SULLE AFFISSIONI

Il Comune di Aviano informa che la ditta concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, Duomo Gpa Srl, inizierà a breve il censimento periodico dei mezzi pubblicitari sul territorio comunale e provvederà all'emissione, se necessario, dei relativi avvisi di accertamento.

Le imprese artigiane con sede o succursali nel territorio comunale di Aviano, è bene si accertino circa la regolarità

della propria posizione in tema di affissioni e cartelli pubblicitari e insegne, cogliendo l'opportunità di ravvedersi nei termini e con le modalità previste dal decreto legislativo 472/97, sistemando in questo modo eventuali situazioni irregolari.

Naturalmente gli uffici della Confartigianato sono a disposizione delle imprese per le verifiche del caso e la predisposizione della pratica.

TELEFONATE FALSE

Attenzione: non tutte le comunicazioni che si spacciano provenienti dalla Camera di Commercio di Pordenone sono in realtà tali. Diversi utenti hanno segnalato in questi giorni telefonate di persone che si presentano come funzionario camerale e richiedono dati relativi all'azienda (coordinate bancarie, informazioni sugli addetti...) o propongono l'abbonamento a riviste specializzate, a costi non irrisori.

Tali persone non sono funzionari camerale!

La Camera di commercio ricorda che le sue comunicazioni

hanno sempre una presentazione ufficiale, complete di logo e firma del dirigente.

L'Ente camerale, consapevole del ripetersi periodico di tali fenomeni raccomanda dunque agli utenti di diffidare di chiunque chieda, telefonicamente, informazioni riservate sulla propria azienda e, nel dubbio, li invita a contattare gli uffici camerale, a disposizione per eventuali chiarimenti.

Per segnalazioni, reclami, informazioni, rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 0434. 381211.

PORDENONE

DIRITTO ANNUALE 2008

Il Ministero dello Sviluppo economico ha fissato gli importi del **diritto annuale** dovuti per il **2008** da tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio al 01 gennaio.

Tramite Selecta Spa, le imprese di Pordenone riceveranno in questi giorni una lettera informativa, con indicate le modalità di pagamento e gli importi da versare per l'anno in corso, differenziati in funzione della sezione di iscrizione al Registro imprese: sezione speciale (importi fissi) e sezione ordinaria (commisurato al fatturato).

Alle imprese che hanno presentato nuova domanda di iscrizione dal 01/01 al 04/03/2008, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo decreto, sono stati applicati in via provvisoria gli importi in vigore per l'anno 2007. Con apposita lettera saranno informate degli importi da conguagliare/compensare rispetto a quanto versato in fase di iscrizione.

La Camera di commercio di Pordenone ricorda che il pagamento del diritto annuo 2008 deve essere eseguito esclusivamente con il modello F24 telematico in coincidenza con il versamento del primo acconto delle imposte

(16/06/2008 o entro il 16/07/2008 con maggiorazione dello 0,4%). È possibile consultare nel sito camerale www.pn.camcom.it – diritto annuale – i nuovi importi fissati per la sezione speciale ed i nuovi scaglioni di riferimento per il calcolo del diritto commisurato al fatturato per le imprese iscritte nella sezione ordinaria.

Le imprese che non hanno ancora provveduto al versamento del **diritto annuale 2007**, hanno ricevuto in questi giorni una informativa per poter regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso che scadrà il prossimo 18/06/2008.

Ricordiamo che, in caso di incompleto o mancato versamento del diritto annuale, il rilascio della certificazione viene bloccato dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Altri versamenti che venissero richiesti per pubblicazioni o iscrizioni in elenchi di imprese, non sono obbligatori e non sostituiscono il versamento per il diritto annuale camerale. Gli uffici della Cciao (tel. 0434.381707) rimangono a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti con i seguenti orari: tutti i giorni 8.30-13.15 e il giovedì anche nel pomeriggio 14.45-16.45.

CONVENZIONE A TRE: CCIAA, ORDINE DEGLI AVVOCATI E CURIA MERCATORUM

La conciliazione fa raggiungere gli accordi

Da quando la riforma del 1993 ha attribuito alle camere di Commercio competenze in materia di sviluppo e promozione dei sistemi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli ordinari, il sistema camerale e la Camera di Commercio di Pordenone hanno lavorato con programmi annuali per far conoscere ed utilizzare alle imprese questi strumenti che, tenuto conto dei tempi della giustizia ordinaria, possono rivelarsi realmente un risparmio di tempo e di costi per il mondo imprenditoriale.

Al fine di "fare sistema", già dal 1996 la Camera di Pordenone ha aderito al progetto ideato dalla Camera di Commercio di Treviso diventando socio di Curia Mercatorum, associazione di diritto privato e centro di mediazione ed arbitrato.

In quest'ottica, nel corso del 2007 si è giunti alla firma di un protocollo di intesa con l'Ordine degli avvocati di Pordenone, nella convinzione che fosse importante coinvolgere i professionisti legali che, soprattutto nella fase patologica di un rapporto commerciale, diventano i principali consulenti delle imprese. La convenzione non solo è stata la prima del genere a livello nazionale, ma ha portato ad una fruttuosa collaborazione con l'ordine anche in campi diversi.

In tale contesto alla fine del 2007 è stato organizzato un corso specifico diretto ad avvocati con almeno 15 anni di anzianità di iscrizione all'albo, che ha portato alla formazione di 10 legali esperti di conciliazione societaria che nei prossimi giorni verranno iscritti quali conciliatori nell'apposito elenco esistente presso il Ministero di giustizia tramite Curia Mercatorum, che nel frattempo ha ottenuto l'iscrizione al registro.

Il programma di attività per la promozione della concilia-

zione prosegue nel 2008 avendo sempre come partner privilegiato l'Ordine degli avvocati di Pordenone. Comuni sono gli obiettivi di risparmio in termini di costi e tempi e relativo aumento dell'efficienza.

Il protocollo d'intesa stipulato tra la Camera di commercio di Pordenone, Curia Mercatorum e l'Ordine, permette ai professionisti di svolgere l'attività professionale con minore intralcio di burocrazia giudiziaria e offre loro la possibilità di entrare in un campo più ampio di possibilità lavorative.

Si ricorda che il conciliatore non è un giudice, ma una persona che, intervenendo in una controversia, favorisce la conciliazione.

A ottobre 2008 partirà il secondo corso base per avvocati con meno di 15 anni di esperienza professionale, con l'obiettivo di prepararli ad entrare in questo nuovo modo di esercitare la professione.

Curia Mercatorum organismo autorizzato dal Ministero della giustizia alla gestione del tentativo di conciliazione, si muove in un'ottica di rete: nato a Treviso nel 1995, riunisce un gruppo di Camere di commercio italiane, tra le quali una delle prime aderenti la Cciao di Pordenone. I protagonisti delle procedure gestite da Curia sono imprese, consumatori e consulenti d'impresa.

L'organismo non si posiziona in concorrenza agli avvocati, ma svolge un servizio di complementarietà alla giustizia ordinaria. L'esperienza di Curia Mercatorum evidenzia che meno del 50% dei soggetti interessati a tentare la via della conciliazione accettano di presentarsi al tavolo, ma tra coloro che accettano è pressoché totale la percentuale di raggiungimento dell'accordo.

PORDENONE

SALONE DELL'ARTIGIANATO ALPE - ADRIA 2008: AL VIA LA RACCOLTA DELLE ADESIONI

La Confartigianato Imprese Pordenone, con il sostegno della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e la Regione Friuli Venezia Giulia anche quest'anno, in occasione della 62ª edizione di Multifiera – già Campionaria, intende riproporre il **Salone dell'Artigianato Alpe-Adria**.

La rassegna, al cui interno si colloca il Salone rappresenta un'importante occasione per portare alla ribalta, e far conoscere sul panorama nazionale, l'alta qualità dell'artigianato Made in Italy, garantendo alla vasta platea della **62ª Multifiera** un afflusso alla manifestazione di circa 60.000 visitatori.

Il Salone dell'Artigianato beneficia delle sinergie vincenti di Unione Artigiani, della Camera di Commercio e della Regione F.V.G. che, da sempre, hanno contribuito al consolidamento della qualità nelle singole presenze dell'artigianato produttivo. Grazie a queste importanti collaborazioni, il Salone dell'Artigianato è divenuto la principale vetrina dell'artigianato locale e non.

La partecipazione dei singoli, e le esposizioni collettive, sa-

ranno presentate all'interno di un intero padiglione, dove gli stands saranno realizzati da una ditta specializzata in modo da valorizzare al massimo i prodotti delle aziende partecipanti.

Confartigianato Imprese è già al lavoro per individuare un elemento di caratterizzazione in grado di catturare l'interesse del pubblico da un lato, e di esaltare l'artigianato e le imprese dall'altro. L'obiettivo del Salone dell'Artigianato rimane quello di veder confermati, migliorandoli, i risultati e il successo degli scorsi anni.

Le aziende interessate a partecipare al Salone possono chiedere di essere contattate da Confartigianato per ottenere ulteriori informazioni, compilando la scheda proposta in questa pagina. E' possibile anche telefonare all'Ufficio fiere dell'Unione, signora Teresa Bomben, ai numeri 0434/5091 – 04343/509233.

La scheda, già pubblicata sul n. 9 di Informimpresa, andrà spedita via fax al numero 0434/553639.

UDINE

CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DEI PRODOTTI BREVETTATI

La Giunta della CCIAA di Udine ha deliberato in data 17/04/2008 un Bando per contributi finalizzati alla tutela dei prodotti brevettati.

BENEFICIARI

Le imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, attive e regolarmente autorizzate aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio della provincia di Udine che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa come previsto nel D.M. 18.04.2005.

AREE DI APPLICAZIONE

Regione Friuli - Venezia Giulia.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammesse a finanziamento le iniziative concernenti la tutela dei brevetti relativi alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità ed ai disegni o modelli, concernenti beni prodotti dalle piccole e medie imprese nel territorio della regione.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a finanziamento le spese per prestazioni professionali rese da consulenti abilitati ed iscritti presso l'Albo dei consulenti in proprietà industriale e professionisti abilitati all'esercizio forense concernenti l'assistenza legale nell'avvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connessi alla tutela dei brevetti relativi alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità ed ai disegni e modelli concernenti beni prodotti dalle PMI nel territorio regionale.

AGEVOLAZIONI

L'intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile entro il limite massimo di 6.000,00 Euro.

SCADENZA

Le domande di contributo devono essere presentate a mano dal 21 aprile 2008 al 30 giugno 2008. I contributi sono assegnati a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei fondi.

PROCEDURE

La domanda in bollo, redatta secondo lo schema predisposto, va presentata A MANO alla Camera di Commercio competente per territorio prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferisce. Alla domanda devono essere allegati:

- dati sull'impresa richiedente;
- relazione tecnico illustrativa dettagliata dell'iniziativa;
- preventivo analitico di spesa;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti di PMI.

Il contributo verrà erogato sulla base del rendiconto presentato dall'impresa nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti nella comunicazione di concessione dell'incentivo. La modulistica è disponibile all'indirizzo:

<http://www.ud.camcom.it/pni/finanz/e-commerce/brevetti2008.htm>
Riferimenti normativi:

- Lr 26/2005 art. 27
- DPR 376/Pres del 11/12/2006 e DPR 163/pres del 30/05/2007.
- Deliberazione della Giunta CCIAA di Udine n. 63 del 17/04/2008.

UDINE



CORSI SICUREZZA

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	GIUGNO	SETTEMBRE
Primo Soccorso	Palmanova	Latisana
Aggiornamento Primo Soccorso	Latisana	
RSPP	Latisana	
Antincendio	Palmanova	Latisana

OFFERTA DI COLLABORAZIONE PER OPERA DA FALEGNAME

L'ATER di Udine ci segnala che è alla ricerca di artigiani disponibili a svolgere piccoli lavori di manutenzione e pronto intervento per opere da falegname.

Per segnalare il proprio interesse e ottenere maggiori informazioni è possibile contattare direttamente l'ATER al numero 0432 491265.

APPALTO, SUBAPPALTO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Come evitare di vedersi contestato un contratto che si credeva genuino

Committente? Appaltatore? Subappaltatore? Negozio simulato? Interposizione di manodopera? Responsabilità solidale? Sono termini con cui abbiamo spesso a che fare ma di cui, altrettanto spesso, non riusciamo a cogliere il vero significato. L'appalto è sempre stato guardato dal legislatore e dagli organi di vigilanza con un certo sospetto. Il contratto di appalto, infatti, spesso simula l'intenzione fra le parti contraenti di attuare un vero e proprio prestito di manodopera fra l'appaltatore e il committente.

Dal 15 giugno 2008 sarà operativo il sistema della responsabilità solidale previsto dal decreto Bersani. Questo comporterà nuovi adempimenti a carico delle aziende in materia di ritenute fiscali e contributi previdenziali.

Confartigianato Udine organizza un convegno **giovedì 12 giugno 2008 alle 18.00** nella sede di Udine in Via del Pozzo, 8 per dare risposte agli imprenditori e approfondire i temi legati alla regolare esecuzione di un contratto di appalto e al corretto utilizzo del personale dipendente.

Per partecipare al convegno è necessario inviare la scheda di adesione compilata.

18.00 SALUTI ED INTRODUZIONE

GINO STEFANUTTI

Capo Categoria Edilizia Confartigianato Udine

ALFREDO CAPPELLINI

Responsabile Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali Confartigianato Udine

18:15 FLAVIO MATTIUZZO

Avvocato giuslavorista

- l'appalto nella disciplina civilistica e giuslavoristica
- l'appalto di opere e servizi
- l'appalto e la fornitura di mere prestazioni di manodopera
- la responsabilità solidale dei soggetti contraenti

19.15 CLARA ANTONIALI

Ispettore del Lavoro - D.P.L. Udine

- Verifiche ispettive e apparato sanzionatorio

19:45 KETTY DOWNEY

Consulente del Lavoro di Confartigianato Udine

- Responsabilità solidale: gli adempimenti operativi

20.00 DIBATTITO

SCHEDA DI ADESIONE

Convegno: APPALTO, SUBAPPALTO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE - 12 GIUGNO 2008

Da inviare a Confartigianato Udine - Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali - Via del Pozzo 8 - 33100 Udine - Fax 0432-509127

Azienda: _____

Attività esercitata: _____

Indirizzo/ Comune: _____

Telefono: _____

Fax: _____

e-mail: _____

Associata a Confartigianato Udine SÌ NO _____

Numero partecipanti: _____

Timbro/firma _____

In riferimento al D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati e per quanto attiene ai dati forniti in occasione dell'attività formativa oggetto della presente, Vi comunichiamo che: i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso; i dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione; i dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del corso in oggetto. Per i diritti a Voi riservati dal D.Lgs 196/03, si rimanda ai disposti di cui all'art. 7 della legge stessa.

Per motivi organizzativi si prega di inviare la propria adesione entro lunedì 9 giugno.